Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2025/0540(COD)

25.6.2026

EMENDAMENTI
42 - 170

Progetto di relazione
Ana Catarina Mendes
(PE788.886v02-00)

Istituzione del sostegno dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione per il periodo dal 2028 al 2034

Proposta di regolamento
(COM(2025)0540 – 2025/0540(COD))

Emendamento 42
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) ***Scopo del presente regolamento è contribuire all'obiettivo dell'Unione di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attraverso*** il sostegno dell'Unione ***allo sviluppo di una politica comune in materia*** di asilo***, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento conformemente all'articolo 77 TFUE, nonché una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei*** flussi migratori***, l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta di esseri umani conformemente all'articolo 79 TFUE.***	(1) Il sostegno dell'Unione ***dovrebbe tenere conto della situazione attuale, ossia del fatto che il sistema*** di asilo ***non funziona correttamente a causa di abusi sistemici, flussi secondari, lunghezza delle procedure, basso numero di rimpatri delle persone la cui domanda è stata respinta e discrepanze tra il quadro giuridico risalente agli anni Cinquanta e gli attuali*** flussi migratori ***misti, dominati da migranti economici piuttosto che da rifugiati in fuga da persecuzioni;***

Or. pl

Emendamento 43
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Scopo del presente regolamento è contribuire all'obiettivo dell'Unione di	(1) Scopo del presente regolamento è contribuire all'obiettivo dell'Unione di

realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attraverso il sostegno dell'Unione allo sviluppo di una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato ***a qualsiasi cittadino di paese terzo*** che ***necessita*** di protezione internazionale e a garantire ***il rispetto del principio di non respingimento conformemente all'articolo 77 TFUE, nonché*** una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori***, l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri*** e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta di esseri umani ***conformemente all'articolo 79 TFUE***.

realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attraverso il sostegno dell'Unione allo sviluppo di una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato ***ai cittadini di paesi terzi che siano in grado di dimostrare di necessitare*** di protezione internazionale e a garantire ***lo sviluppo di una*** politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta di esseri umani.

Or. fi

Emendamento 44
Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Scopo del presente regolamento è contribuire all'obiettivo dell'Unione di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attraverso il sostegno dell'Unione allo sviluppo di una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento conformemente all'articolo *77* TFUE,	(1) Scopo del presente regolamento è contribuire all'obiettivo dell'Unione di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attraverso il sostegno dell'Unione allo sviluppo di una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento conformemente all'articolo ***78*** TFUE,

nonché una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e ***il contrasto rafforzato dell'***immigrazione ***illegale*** e ***della*** tratta di esseri umani conformemente all'articolo 79 TFUE.	nonché una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e ***la risposta rafforzata all'***immigrazione ***irregolare*** e ***alla*** tratta di esseri umani conformemente all'articolo 79 TFUE.

Or. en

Emendamento 45
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Scopo del presente regolamento è contribuire all'obiettivo dell'Unione di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attraverso il sostegno dell'Unione allo sviluppo di una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di paese terzo che necessita di protezione internazionale ***e a garantire il rispetto del principio di non respingimento*** conformemente all'articolo 77 TFUE, nonché una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori***, l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri*** e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta di esseri umani conformemente all'articolo 79 TFUE.	(1) Scopo del presente regolamento è contribuire all'obiettivo dell'Unione di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attraverso il sostegno dell'Unione allo sviluppo di una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di paese terzo che necessita di protezione internazionale conformemente all'articolo 77 TFUE, nonché una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta di esseri umani***, anche mediante l'effettivo rimpatrio delle persone che non soddisfano le condizioni di soggiorno o per la protezione internazionale,*** conformemente all'articolo 79 TFUE.

Or. sk

Motivazione

Il principio del «non respingimento» deriva già dal diritto internazionale e dal diritto dell'UE e non è pertanto necessario menzionarlo espressamente tra gli obiettivi del Fondo. La nozione di «trattamento equo» è vaga e non contribuisce alla chiarezza giuridica. Il Fondo dovrebbe concentrarsi sulla gestione della migrazione, sull'asilo e sui rimpatri. L'emendamento proposto non modifica i diritti dei migranti previsti dall'acquis dell'Unione e, al contempo, sottolinea l'importanza di un'efficace politica di rimpatrio.

Emendamento 46
Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Scopo del presente regolamento è contribuire all'obiettivo dell'Unione di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attraverso il sostegno dell'Unione allo sviluppo di una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento conformemente all'articolo 77 TFUE, nonché una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta di esseri umani conformemente all'articolo 79 TFUE.	(1) Scopo del presente regolamento è contribuire all'obiettivo dell'Unione di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attraverso il sostegno dell'Unione allo sviluppo di una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento conformemente all'articolo 77 TFUE, nonché una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta di esseri umani***, compresa una politica in materia di rimpatri giusta ed efficace,*** conformemente all'articolo 79 TFUE.

Or. fr

Emendamento 47
Loucas Fourlas, Henrik Dahl, Loránt Vincze, Emil Radev, Fredis Beleris, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tomáš Zdechovský, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Scopo del presente regolamento è contribuire all'obiettivo dell'Unione di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attraverso il sostegno dell'Unione allo sviluppo di una politica comune in materia di asilo***, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento*** conformemente all'articolo *77* TFUE, ***nonché*** una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta di esseri umani conformemente all'articolo 79 TFUE.	(1) Scopo del presente regolamento è contribuire all'obiettivo dell'Unione di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attraverso il sostegno dell'Unione allo sviluppo di una politica comune in materia di ***protezione dell'***asilo conformemente all'articolo ***78*** TFUE, una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori al fine di fermare la migrazione incontrollata e preservare la capacità dell'Europa di integrare coloro che hanno il diritto di rimanere, l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato ***della strumentalizzazione e dell'uso come arma dei migranti, dei movimenti secondari non autorizzati,*** dell'immigrazione illegale***, del traffico di migranti*** e della tratta di esseri umani, ***così come il rimpatrio e la riammissione efficaci dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza,*** conformemente all'articolo 79 TFUE.

Or. en

Emendamento 48
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Scopo del presente regolamento è contribuire all'obiettivo dell'Unione di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attraverso il sostegno dell'Unione allo sviluppo di una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento conformemente all'articolo *77* TFUE***,*** ***nonché*** una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione ***efficace*** dei flussi migratori, ***l'equo*** trattamento dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione ***e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e*** della tratta di esseri umani conformemente all'articolo 79 TFUE.	(1) Scopo del presente regolamento è contribuire all'obiettivo dell'Unione di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attraverso il sostegno dell'Unione allo sviluppo di una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento conformemente all'articolo ***78*** TFUE ***e lo sviluppo di*** una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione dei flussi migratori ***nel rispetto dei diritti fondamentali***, ***un*** trattamento ***equo e non discriminatorio*** dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione della tratta di esseri umani***,*** ***nonché la protezione delle vittime,*** conformemente all'articolo 79 TFUE.

Or. en

Emendamento 49
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Scopo del presente regolamento è contribuire all'obiettivo dell'Unione di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attraverso il sostegno dell'Unione allo sviluppo di una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino	(1) Scopo del presente regolamento è contribuire all'obiettivo dell'Unione di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attraverso il sostegno dell'Unione allo sviluppo di una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino

di paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento conformemente all'articolo 77 TFUE, nonché una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta di esseri umani conformemente all'articolo 79 TFUE.

di paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento conformemente all'articolo 77 TFUE, nonché una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale***, degli abusi dei sistemi di asilo*** e della tratta di esseri umani conformemente all'articolo 79 TFUE.

Or. en

Emendamento 50
Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers, Susanna Ceccardi

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Scopo del presente regolamento è contribuire all'obiettivo dell'Unione di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attraverso il sostegno dell'Unione allo sviluppo di una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento conformemente all'articolo 77 TFUE, nonché una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la ***gestione efficace*** dei flussi migratori, ***l'equo trattamento*** dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato ***dell'***immigrazione illegale e della tratta di esseri umani	(1) Scopo del presente regolamento è contribuire all'obiettivo dell'Unione di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attraverso il sostegno dell'Unione allo sviluppo di una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento conformemente all'articolo 77 TFUE, nonché una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la ***cessazione*** dei flussi migratori ***illegali verso l'Unione***, ***l'integrazione*** dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato ***delle reti di*** immigrazione illegale e della tratta

conformemente all'articolo 79 TFUE.	di esseri umani conformemente all'articolo 79 TFUE.

Or. en

Emendamento 51
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Scopo del presente regolamento è contribuire all'obiettivo dell'Unione di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attraverso il sostegno dell'Unione allo sviluppo di una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento conformemente all'articolo 77 TFUE, nonché una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace ***dei flussi migratori***, l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione ***e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e*** della tratta di esseri umani conformemente all'articolo 79 TFUE.	(1) Scopo del presente regolamento è contribuire all'obiettivo dell'Unione di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attraverso il sostegno dell'Unione allo sviluppo di una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento conformemente all'articolo 77 TFUE, nonché una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace ***della migrazione***, l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri***, l'integrazione e l'inclusione sociale efficaci dei cittadini di paesi terzi*** e la prevenzione della tratta di esseri umani conformemente all'articolo 79 TFUE.

Or. en

Emendamento 52
Loucas Fourlas, Emil Radev

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) L'entrata in vigore del patto sulla migrazione e l'asilo nel giugno 2024 ***ha*** ridefinito la politica dell'Unione in materia di asilo e migrazione. Per promuovere l'attuazione del patto e sostenere l'impegno a favore di un approccio globale alla gestione della migrazione, basato sulla solidarietà e sull'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, le istituzioni e le agenzie dell'Unione, è opportuno dotare gli Stati membri di risorse finanziarie adeguate. Il sostegno dell'Unione sarà fornito in conformità delle norme orizzontali del Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, istituito dal regolamento (UE) [...].	(2) L'entrata in vigore del patto sulla migrazione e l'asilo nel giugno 2024 ***e il nuovo regolamento sui rimpatri hanno*** ridefinito la politica dell'Unione in materia di asilo e migrazione. Per promuovere l'attuazione del patto e sostenere l'impegno a favore di un approccio globale alla gestione della migrazione, basato sulla solidarietà e sull'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, ***con particolare attenzione agli Stati membri alle frontiere esterne dell'UE, come Cipro, Bulgaria, Grecia, Malta, Romania, Spagna, Italia e Croazia, che sono esposti a una pressione migratoria sproporzionata,*** le istituzioni e le agenzie dell'Unione, è opportuno dotare gli Stati membri di risorse finanziarie adeguate. Il sostegno dell'Unione sarà fornito in conformità delle norme orizzontali del Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, istituito dal regolamento (UE) [...].

Or. en

Emendamento 53
Loucas Fourlas, Henrik Dahl, Loránt Vincze, Emil Radev, Fredis Beleris, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tomáš Zdechovský, Alice Teodorescu Måwe

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) L'entrata in vigore del patto sulla migrazione e l'asilo nel giugno 2024 ***ha*** ridefinito la politica dell'Unione in materia di asilo e migrazione. Per promuovere l'attuazione del patto e sostenere l'impegno a favore di un approccio globale alla gestione della migrazione, basato sulla	(2) L'entrata in vigore del patto sulla migrazione e l'asilo nel giugno 2024 ***e il nuovo regolamento sui rimpatri hanno*** ridefinito la politica dell'Unione in materia di asilo e migrazione. Per promuovere l'attuazione del patto e sostenere l'impegno a favore di un approccio globale alla

solidarietà e sull'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, le istituzioni e le agenzie dell'Unione, è opportuno dotare gli Stati membri di risorse finanziarie adeguate. Il sostegno dell'Unione sarà fornito in conformità delle norme orizzontali del Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, istituito dal regolamento (UE) [...].	gestione della migrazione, basato sulla solidarietà e sull'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, ***con particolare attenzione agli Stati membri alle frontiere esterne dell'UE, come Cipro, Bulgaria, Grecia, Malta, Romania, Spagna, Italia e Croazia, che sono esposti a una pressione migratoria sproporzionata,*** le istituzioni e le agenzie dell'Unione, è opportuno dotare gli Stati membri di risorse finanziarie adeguate. Il sostegno dell'Unione sarà fornito in conformità delle norme orizzontali del Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, istituito dal regolamento (UE) [...].

Or. en

Emendamento 54
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) L'entrata in vigore del patto sulla migrazione e l'asilo nel giugno 2024 ha ridefinito la politica dell'Unione in materia di asilo e migrazione. Per promuovere l'attuazione del patto e sostenere l'impegno a favore di un approccio globale alla gestione della migrazione, basato ***sulla solidarietà e sull'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, le istituzioni e le agenzie dell'Unione***, è opportuno dotare gli Stati membri di risorse finanziarie adeguate. Il sostegno dell'Unione sarà fornito in conformità delle norme orizzontali del Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, istituito dal regolamento (UE)	(2) L'entrata in vigore del patto sulla migrazione e l'asilo nel giugno 2024 ha ridefinito la politica dell'Unione in materia di asilo e migrazione***, ma soprattutto il nuovo regolamento sui rimpatri adottato nel maggio 2026***. Per promuovere l'attuazione del patto e sostenere l'impegno a favore di un approccio globale alla gestione della migrazione, basato ***su una vera politica dell'immigrazione, in grado di prevenire l'immigrazione illegale e l'attività dei trafficanti***, è opportuno dotare gli Stati membri di risorse finanziarie adeguate***, che utilizzeranno per rafforzare le proprie frontiere terrestri o marittime a fini dissuasivi***. Il sostegno dell'Unione sarà fornito in conformità delle norme orizzontali del Fondo europeo per la

[...].	coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, istituito dal regolamento (UE) [...].

Or. el

Emendamento 55
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) L'entrata in vigore del patto sulla migrazione e l'asilo nel giugno 2024 ha ridefinito la politica dell'Unione in materia di asilo e migrazione. Per promuovere l'attuazione del patto e sostenere l'impegno a favore di ***un approccio globale alla gestione*** della migrazione***, basato sulla solidarietà e sull'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, le istituzioni e le agenzie dell'Unione***, è opportuno dotare gli Stati membri di risorse finanziarie adeguate. Il sostegno dell'Unione sarà fornito in conformità delle norme orizzontali del Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, istituito dal regolamento (UE) [...].	(2) L'entrata in vigore del patto sulla migrazione e l'asilo nel giugno 2024 ha ridefinito la politica dell'Unione in materia di asilo e migrazione. Per promuovere l'attuazione del patto e sostenere l'impegno a favore di ***una gestione efficace*** della migrazione, è opportuno dotare gli Stati membri di risorse finanziarie adeguate. Il sostegno dell'Unione sarà fornito in conformità delle norme orizzontali del Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, istituito dal regolamento (UE) [...].

Or. sk

Motivazione

I termini «approccio globale», «solidarietà» e «equa ripartizione della responsabilità» sono concetti politici che possono essere oggetto di interpretazioni differenti. Lo scopo del Fondo dovrebbe essere quello di fornire risorse finanziarie per l'attuazione pratica della politica in materia di migrazione e asilo, non di promuovere una specifica interpretazione politica del patto. La modifica proposta mantiene l'obiettivo di una gestione efficace della migrazione, aumentando nel contempo la chiarezza giuridica del testo.

Emendamento 56
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) ***L'entrata in vigore del*** patto sulla migrazione e l'asilo nel giugno 2024 ***ha ridefinito la politica dell'Unione in materia di asilo e migrazione***. ***Per promuovere l'attuazione del patto*** e sostenere l'impegno a favore ***di un approccio globale alla gestione della migrazione, basato sulla*** solidarietà e ***sull'***equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, ***le istituzioni e le agenzie dell'Unione***, è opportuno dotare gli Stati membri di risorse finanziarie adeguate. Il sostegno dell'Unione sarà fornito in conformità delle norme orizzontali del Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, istituito dal regolamento (UE) [...].	(2) ***Per attuare il*** patto sulla migrazione e l'asilo***, che è entrato in vigore*** nel giugno 2024***,*** e sostenere l'impegno a favore ***della*** solidarietà e ***dell'***equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, ***nonché delle norme più elevate in materia di protezione dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati***, è opportuno dotare gli Stati membri di risorse finanziarie adeguate ***a livello dell'Unione***. Il sostegno dell'Unione sarà fornito in conformità delle norme orizzontali del Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, istituito dal regolamento (UE) [...].

Or. en

Emendamento 57
Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) L'entrata in vigore del patto sulla migrazione e l'asilo nel giugno 2024 ***ha*** ridefinito la politica dell'Unione in materia di asilo e migrazione. Per promuovere l'attuazione del patto e sostenere l'impegno a favore di un approccio globale alla	(2) L'entrata in vigore del patto sulla migrazione e l'asilo nel giugno 2024 ***e del regolamento sul rimpatrio nel giugno 2026 hanno*** ridefinito la politica dell'Unione in materia di asilo e migrazione. Per promuovere l'attuazione

gestione della migrazione, basato ***sulla solidarietà e*** sull'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, le istituzioni e le agenzie dell'Unione, è opportuno dotare gli Stati membri di risorse finanziarie adeguate. Il sostegno dell'Unione sarà fornito in conformità delle norme orizzontali del Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, istituito dal regolamento (UE) [...].

del patto ***e del regolamento sul rimpatrio*** e sostenere l'impegno a favore di un approccio globale alla gestione della migrazione, basato sull'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, le istituzioni e le agenzie dell'Unione, è opportuno dotare gli Stati membri di risorse finanziarie adeguate. Il sostegno dell'Unione sarà fornito in conformità delle norme orizzontali del Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, istituito dal regolamento (UE) [...].

Or. fr

Emendamento 58
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) ***L'entrata in vigore del*** patto sulla migrazione e l'asilo nel giugno 2024 ***ha ridefinito la politica dell'Unione in materia di asilo e migrazione***. ***Per promuovere l'attuazione del patto*** e ***sostenere l'impegno a favore di*** un approccio globale alla gestione della migrazione, basato sulla solidarietà e sull'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, le istituzioni e le agenzie dell'Unione, è opportuno dotare gli Stati membri di risorse finanziarie adeguate. Il sostegno dell'Unione sarà fornito in conformità delle norme orizzontali del Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, istituito dal regolamento (UE) [...].	(2) ***Per attuare il*** patto sulla migrazione e l'asilo***, che è entrato in vigore*** nel giugno 2024***,*** e ***garantire*** un approccio globale alla gestione della migrazione, basato ***sul rispetto dei diritti fondamentali,*** sulla solidarietà e sull'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, le istituzioni e le agenzie dell'Unione, è opportuno dotare gli Stati membri di risorse finanziarie adeguate. Il sostegno dell'Unione sarà fornito in conformità delle norme orizzontali del Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, istituito dal regolamento (UE) [...].

Or. en

Emendamento 59
Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers, Susanna Ceccardi

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) L'entrata in vigore del patto sulla migrazione e l'asilo ***nel giugno 2024 ha ridefinito*** la politica dell'Unione in materia di asilo e ***migrazione***. Per promuovere l'attuazione del patto e sostenere l'impegno a favore di un approccio globale alla gestione ***della migrazione, basato sulla solidarietà e sull'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, le istituzioni e le agenzie dell'Unione***, è opportuno dotare gli Stati membri di risorse finanziarie adeguate. Il sostegno dell'Unione sarà fornito in conformità delle norme orizzontali del Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, istituito dal regolamento (UE) [...].	(2) L'entrata in vigore del patto sulla migrazione e l'asilo***, compreso il regolamento (UE) [...] (regolamento sui rimpatri), può ridefinire*** la politica dell'Unione in materia di asilo e ***immigrazione***. Per promuovere l'attuazione del patto e sostenere l'impegno a favore di un approccio globale alla gestione ***dell'immigrazione, compresi i rimpatri***, è opportuno dotare gli Stati membri di risorse finanziarie adeguate. Il sostegno dell'Unione sarà fornito in conformità delle norme orizzontali del Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, istituito dal regolamento (UE) [...].

Or. en

Emendamento 60
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) ***L'entrata in vigore del patto sulla migrazione e l'asilo nel giugno 2024 ha ridefinito la politica dell'Unione in materia di asilo e migrazione***. ***Per promuovere l'attuazione del patto e***	(2) ***L'articolo 79, paragrafo 5, TFUE, facendo esplicito riferimento al diritto inviolabile degli*** Stati membri ***di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi,***

sostenere l'impegno a favore di un approccio globale alla gestione della migrazione, basato sulla solidarietà e sull'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, le istituzioni e le agenzie dell'Unione, è opportuno dotare gli Stati membri ***di risorse finanziarie adeguate. Il sostegno dell'Unione sarà fornito in conformità delle norme orizzontali del Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, istituito dal regolamento (UE) [...].***	***provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro dipendente o autonomo, conferma che le decisioni riguardanti il volume complessivo di ingresso dei migranti rimangono di competenza nazionale e che, in virtù dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (articolo 5 TUE), l'azione dell'Unione si limiti a quanto necessario. I meccanismi di ricollocazione obbligatoria interferiscono tuttavia con la sovranità degli Stati nazionali e riguardano materie che non rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione, e pertanto sono soppressi con urgenza.***
	Or. pl

Emendamento 61
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Tutte le azioni sostenute a titolo del presente regolamento dovrebbero essere attuate nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti dall'acquis dell'Unione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta") e dovrebbero essere conformi agli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti, tra cui la convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati e il relativo protocollo del 1967, la convenzione relativa allo status degli apolidi del 1954, la convenzione sulla riduzione dell'apolidia del 1961, la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna e la convenzione del Consiglio d'Europa

sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione di Istanbul").

Or. en

Emendamento 62
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del sostegno dell'Unione per la politica in materia di asilo, migrazione e integrazione. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale perseguano ogni obiettivo stabilito dal presente regolamento.	(3) Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi specifici del sostegno dell'Unione per la politica in materia di asilo, migrazione e integrazione***, individua i livelli minimi di finanziamento da prevedere per tali obiettivi specifici, stabilisce norme specifiche relative al cofinanziamento delle misure intraprese nell'ambito del presente strumento e istituisce un elenco di azioni ammissibili al sostegno dell'Unione***. Gli Stati membri***, conformemente ai livelli minimi di finanziamento stabiliti nel presente regolamento,*** dovrebbero provvedere affinché i rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale perseguano ogni obiettivo stabilito dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 63
Loucas Fourlas, Fredis Beleris, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tomáš Zdechovský, Alice Teodorescu Måwe, Loránt Vincze, Henrik Dahl, Emil Radev

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

(3) Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del sostegno dell'Unione per la politica in materia di asilo, migrazione e integrazione. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale perseguano ogni obiettivo stabilito dal presente regolamento.	(3) Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del sostegno dell'Unione per la politica in materia di asilo, migrazione e integrazione. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale perseguano ogni obiettivo stabilito dal presente regolamento ***con particolare attenzione alla gestione efficace dei flussi migratori, alla protezione delle frontiere esterne, al rapido trattamento delle domande d'asilo e all'efficace integrazione dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente***.

Or. en

Emendamento 64
Rasa Juknevičienė

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del sostegno dell'Unione per la politica in materia di asilo, migrazione e integrazione. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale ***perseguano ogni obiettivo stabilito dal*** presente regolamento.	(3) Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del sostegno dell'Unione per la politica in materia di asilo, migrazione e integrazione. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale ***contribuiscano agli obiettivi pertinenti del sostegno dell'Unione nell'ambito del*** presente regolamento***, tenendo in considerazione le esigenze e le sfide specifiche degli Stati membri interessati***.

Or. en

Motivazione

L'emendamento offre la flessibilità necessaria per garantire che il sostegno dell'Unione possa essere indirizzato verso le priorità, le sfide e le esigenze individuate dallo Stato membro interessato nei settori contemplati dal presente regolamento.

Emendamento 65
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del sostegno dell'Unione per la politica in materia di asilo, migrazione e integrazione. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale perseguano ogni obiettivo ***stabilito*** dal presente regolamento.	(3) Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del sostegno dell'Unione per la politica in materia di asilo, migrazione e integrazione. ***La Commissione dovrebbe monitorare e*** gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale perseguano ogni obiettivo ***conformemente ai principi e alle norme, anche riguardo alle dotazioni di finanziamento minime e ai tassi di cofinanziamento stabiliti*** dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 66
Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del sostegno dell'Unione per la politica in materia di asilo, migrazione e integrazione. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale perseguano ***ogni obiettivo stabilito*** dal presente regolamento.	(3) Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del sostegno dell'Unione per la politica in materia di asilo, migrazione e integrazione***, senza fissare livelli minimi per obiettivi specifici***. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale perseguano***, a seconda delle rispettive esigenze, gli obiettivi stabiliti*** dal presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 67

Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del sostegno dell'Unione per la politica in materia di asilo, migrazione e integrazione. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale perseguano ***ogni obiettivo stabilito*** dal presente regolamento.	(3) Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del sostegno dell'Unione per la politica in materia di asilo, migrazione e integrazione. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale perseguano ***i pertinenti obiettivi stabiliti*** dal presente regolamento***, corrispondenti alle esigenze individuate, alla situazione migratoria e alle priorità nazionali***.

Or. sk

Motivazione

Gli Stati membri si trovano ad affrontare sfide diverse in materia di migrazione e asilo. L'obbligo di includere tutti gli obiettivi del programma, indipendentemente dalla loro rilevanza pratica, può comportare un uso inefficiente dei fondi. L'adeguamento proposto consente di orientare meglio il sostegno alle reali esigenze dei singoli Stati membri, mantenendo nel contempo gli obiettivi del programma.

Emendamento 68
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del sostegno dell'Unione per la politica in materia di asilo, migrazione e integrazione. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale perseguano ***ogni obiettivo stabilito dal presente regolamento***.	(3) Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del sostegno dell'Unione per la politica in materia di asilo, migrazione e integrazione. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale perseguano ***gli obiettivi che lo Stato membro ritiene necessari***.

Or. fi

Emendamento 69
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del sostegno dell'Unione ***per la politica*** in materia di asilo, migrazione e ***integrazione***. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale perseguano ogni obiettivo stabilito dal presente regolamento.	(3) Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del sostegno dell'Unione in materia di asilo, migrazione e ***risposta all'immigrazione illegale***. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale perseguano ogni obiettivo stabilito dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 70
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni guidate da rifugiati e migranti, svolgono un ruolo essenziale nel fornire servizi in materia di asilo, accoglienza, integrazione e protezione e nel monitorare il rispetto dei diritti fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero garantire un ambiente favorevole e sicuro a tali organizzazioni e dovrebbero astenersi dall'imporre restrizioni amministrative, finanziarie o giuridiche.
	Oltre al tasso di cofinanziamento previsto dal sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento per le misure o le azioni ammissibili, gli Stati membri sono incoraggiati a fornire alle organizzazione della società civile finanziamenti

complementari a carico dei bilanci delle loro autorità pubbliche, compresi finanziamenti di base e a lungo termine, e a facilitare l'accesso a obblighi semplificati in materia di finanziamento e rendicontazione, al fine di sostenere la loro sostenibilità e indipendenza.

Or. en

Emendamento 71
Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Tutte le azioni finanziate a titolo del Fondo dovrebbero essere attuate nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti nell'acquis dell'Unione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dovrebbero essere conformi agli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti, in particolare garantendo il rispetto dei principi della parità di genere, della non discriminazione e dell'interesse superiore del minore.

Or. en

Emendamento 72
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) In considerazione della natura interna del sostegno fornito dall'Unione a

norma del presente regolamento e dato che il presente regolamento è il principale strumento di finanziamento per le politiche in materia di asilo, migrazione e integrazione a livello dell'Unione, lo strumento dovrebbe sostenere principalmente le azioni al servizio della politica interna dell'Unione in materia di asilo, migrazione e integrazione, in linea con gli obiettivi dello strumento.

Or. en

Emendamento 73
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 ter) Anche se il presente regolamento dovrebbe sostenere principalmente l'attuazione delle politiche interne dell'Unione in materia di asilo e migrazione, dovrebbe essere possibile fornire sostegno ad azioni nei paesi terzi relative alla migrazione legale, al reinsediamento e al reinserimento. Il sostegno in paesi terzi dovrebbe essere strettamente limitato a tali azioni e dovrebbe essere subordinato al pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri. A tal fine, il sostegno dovrebbe essere accompagnato da garanzie efficaci, da un monitoraggio indipendente, da obblighi di trasparenza e da adeguati meccanismi di responsabilità, compreso l'obbligo di sospendere o cessare il sostegno qualora siano individuate violazioni.

Or. en

Emendamento 74
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 ter) In considerazione della natura interna del sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento e dato che il presente regolamento è il principale strumento di finanziamento per le politiche in materia di asilo, migrazione e integrazione a livello dell'Unione, lo strumento dovrebbe sostenere principalmente le azioni al servizio della politica interna dell'Unione in materia di asilo, migrazione e integrazione, in linea con gli obiettivi dello strumento.
	I finanziamenti nell'ambito del presente strumento non dovrebbero essere utilizzati per azioni volte ad attuare la dimensione esterna delle politiche migratorie nei paesi terzi.

Or. en

Emendamento 75
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 quater) La parità di genere e un approccio intersezionale dovrebbero essere integrati nell'intero processo di progettazione, attuazione, monitoraggio e valutazione di tutte le azioni, in particolare garantendo il rispetto dei principi della parità di genere, della non discriminazione e dell'interesse superiore del minore, e prestando particolare attenzione ai rischi e ai bisogni specifici delle donne e delle ragazze, tra cui la

violenza di genere e sessuale, la tratta e lo sfruttamento, nonché alla situazione delle persone LGBTIQ+, delle persone con disabilità, degli anziani e delle persone che subiscono forme di discriminazione multiple e intersezionali, indipendentemente dal loro status amministrativo.

Or. en

Emendamento 76
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Gli importi da assegnare per Stato membro dovrebbero essere stabiliti dalla Commissione secondo la metodologia di assegnazione di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, mediante un'unica decisione di esecuzione. Tale decisione dovrebbe di norma riguardare anche gli importi di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, al regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per lo spazio Schengen, per la gestione europea integrata delle frontiere e per la politica comune dei visti, e al regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per la sicurezza interna.	(4) Gli importi da assegnare per Stato membro dovrebbero essere stabiliti dalla Commissione secondo la metodologia di assegnazione di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, mediante un'unica decisione di esecuzione***, tenendo conto di criteri oggettivi, tra cui l'effettiva pressione migratoria, il numero di domande di protezione internazionale, le esigenze in materia di rimpatrio e le circostanze specifiche degli Stati membri***. Tale decisione dovrebbe di norma riguardare anche gli importi di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, al regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per lo spazio Schengen, per la gestione europea integrata delle frontiere e per la politica comune dei visti, e al regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per la sicurezza

interna.

Or. sk

Motivazione

La distribuzione dei fondi dovrebbe riflettere il più possibile le reali sfide cui devono far fronte i singoli Stati membri. Sottolineare esplicitamente i criteri oggettivi migliora la trasparenza dell'assegnazione delle risorse e contribuisce a un uso più efficiente dei fondi dell'Unione.

Emendamento 77
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Gli importi da assegnare per Stato membro dovrebbero essere stabiliti dalla Commissione secondo la metodologia di assegnazione di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, mediante un'unica decisione di esecuzione. Tale decisione dovrebbe di norma riguardare anche gli importi di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, al regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per lo spazio Schengen, per la gestione europea integrata delle frontiere e per la politica comune dei visti, e al regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per la sicurezza interna.	(4) Gli importi da assegnare per Stato membro dovrebbero essere ***distribuiti in modo proporzionato agli Stati di frontiera che si trovano ad affrontare le maggiori difficoltà, e successivamente essere*** stabiliti dalla Commissione secondo la metodologia di assegnazione di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, mediante un'unica decisione di esecuzione. Tale decisione dovrebbe di norma riguardare anche gli importi di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, al regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per lo spazio Schengen, ***ma anche per gli Stati membri al di fuori dello spazio Schengen,*** per la gestione europea integrata delle frontiere e per la politica comune dei visti, e al regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per la sicurezza

interna.

Or. el

Emendamento 78
Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Gli importi da assegnare per Stato membro dovrebbero essere stabiliti dalla Commissione secondo la metodologia di assegnazione di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, mediante un'unica decisione di esecuzione. Tale decisione dovrebbe di norma riguardare anche gli importi di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, al regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per lo spazio Schengen, per la gestione europea integrata delle frontiere e per la politica comune dei visti, e al regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per la sicurezza interna.	(4) Gli importi da assegnare per Stato membro dovrebbero essere stabiliti dalla Commissione secondo la metodologia di assegnazione di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, mediante un'unica decisione di esecuzione. Tale decisione dovrebbe di norma riguardare anche gli importi di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza, al regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per lo spazio Schengen, per la gestione europea integrata delle frontiere e per la politica comune dei visti, e al regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per la sicurezza interna. ***Nel settore degli affari interni, l'aliquota del contributo nazionale ai costi stimati di una misura del PNR non è superiore al 25 %.***

Or. en

Emendamento 79
Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers, Susanna Ceccardi

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il sostegno dell'Unione dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti nei settori dell'asilo e della migrazione dei periodi di programmazione precedenti: i) il Fondo europeo per i rifugiati istituito dalla decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3] per il periodo 2008-2013; ii) il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi istituito dalla decisione 2007/435/CE[4] del Consiglio per il periodo 2007-2013; iii) il Fondo europeo per i rimpatri istituito dalla decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5] per il periodo 2008-2013; iv) il Fondo Asilo, migrazione e integrazione istituito dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] per il periodo 2014-2020 e v) il Fondo Asilo, migrazione e integrazione per il periodo 2021-2027, istituito dal regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio[7]. L'ambito di applicazione del sostegno dell'Unione dovrebbe anche consentire di tenere conto di nuovi sviluppi.	***soppresso***

[3] Decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/573/oj).

[4] Decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (GU L 168 del 28.6.2007, pag. 18, ELI:

http://data.europa.eu/eli/dec/2007/435/oj).

[5] Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/575/oj).

[6] Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/516/oj).

[7] Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1147/oj).

Or. en

Emendamento 80
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il sostegno dell'Unione dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti nei settori dell'asilo e della migrazione dei periodi di programmazione precedenti: i) il Fondo europeo per i rifugiati istituito dalla decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3] per il periodo 2008-2013; ii) il Fondo europeo per	(5) Il sostegno dell'Unione dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti nei settori dell'asilo e della migrazione dei periodi di programmazione precedenti: il Fondo europeo per i rifugiati istituito dalla decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3] per il periodo 2008-2013; il Fondo europeo per

l'integrazione di cittadini di paesi terzi istituito dalla decisione 2007/435/CE[4] del Consiglio per il periodo 2007-2013; iii) il Fondo europeo per i rimpatri istituito dalla decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5] per il periodo 2008-2013; iv) il Fondo Asilo, migrazione e integrazione istituito dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] per il periodo 2014-2020 e v) il Fondo Asilo, migrazione e integrazione per il periodo 2021-2027, istituito dal regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio[7]. L'ambito di applicazione del sostegno dell'Unione dovrebbe anche consentire di tenere conto di nuovi sviluppi.

l'integrazione di cittadini di paesi terzi istituito dalla decisione 2007/435/CE[4] del Consiglio per il periodo 2007-2013; il Fondo europeo per i rimpatri istituito dalla decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5] per il periodo 2008-2013; il Fondo Asilo, migrazione e integrazione istituito dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] per il periodo 2014-2020 e v) il Fondo Asilo, migrazione e integrazione per il periodo 2021-2027, istituito dal regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio[7]. L'ambito di applicazione del sostegno dell'Unione dovrebbe anche consentire di tenere conto di nuovi sviluppi***, in particolare nei settori della protezione delle frontiere esterne, della prevenzione della migrazione illegale, dell'efficace funzionamento dei sistemi di asilo e dell'esecuzione delle decisioni di rimpatrio***.

[3] Decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/573/oj).

[4] Decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (GU L 168 del 28.6.2007, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/435/oj).

[5] Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale

[3] Decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/573/oj).

[4] Decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (GU L 168 del 28.6.2007, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/435/oj).

[5] Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale

Solidarietà e gestione dei flussi migratori (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/575/oj).

[6] Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/516/oj).

[7] Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1147/oj).

Solidarietà e gestione dei flussi migratori (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/575/oj).

[6] Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/516/oj).

[7] Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1147/oj).

Or. sk

Motivazione

L'espressione «sviluppi attuali» è molto generica e può essere oggetto di interpretazioni diverse. La modifica proposta specifica che la flessibilità del fondo dovrebbe essere utilizzata principalmente per affrontare le sfide specifiche in materia di migrazione e sicurezza connesse alla gestione della migrazione e al funzionamento del sistema di asilo.

Emendamento 81
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il sostegno dell'Unione dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti nei settori dell'asilo ***e*** della migrazione dei periodi di programmazione precedenti: i) il Fondo europeo per i rifugiati istituito dalla decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3] per il periodo 2008-2013; ii) il Fondo europeo per	(5) Il sostegno dell'Unione dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti nei settori dell'asilo***,*** della migrazione ***e dell'integrazione*** dei periodi di programmazione precedenti: i) il Fondo europeo per i rifugiati istituito dalla decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3] per il periodo

l'integrazione di cittadini di paesi terzi istituito dalla decisione 2007/435/CE[4] del Consiglio per il periodo 2007-2013; iii) il Fondo europeo per i rimpatri istituito dalla decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5] per il periodo 2008-2013; iv) il Fondo Asilo, migrazione e integrazione istituito dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] per il periodo 2014-2020 e v) il Fondo Asilo, migrazione e integrazione per il periodo 2021-2027, istituito dal regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio[7]. L'ambito di applicazione del sostegno dell'Unione dovrebbe anche consentire di tenere conto di nuovi sviluppi.

2008-2013; ii) il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi istituito dalla decisione 2007/435/CE[4] del Consiglio per il periodo 2007-2013; iii) il Fondo europeo per i rimpatri istituito dalla decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5] per il periodo 2008-2013; iv) il Fondo Asilo, migrazione e integrazione istituito dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] per il periodo 2014-2020 e v) il Fondo Asilo, migrazione e integrazione per il periodo 2021-2027, istituito dal regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio[7]. L'ambito di applicazione del sostegno dell'Unione dovrebbe anche consentire di tenere conto di nuovi sviluppi.

[3] Decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/573/oj).

[4] Decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (GU L 168 del 28.6.2007, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/435/oj).

[5] Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/575/oj).

[6] Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16

[3] Decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/573/oj).

[4] Decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (GU L 168 del 28.6.2007, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/435/oj).

[5] Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/575/oj).

[6] Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16

aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/516/oj).

[7] Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1147/oj).

aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/516/oj).

[7] Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1147/oj).

Or. en

Emendamento 82
Loucas Fourlas, Tomáš Zdechovský, Alice Teodorescu Måwe, Loránt Vincze, Henrik Dahl, Emil Radev

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il sostegno dell'Unione dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti nei settori dell'asilo ***e*** della migrazione dei periodi di programmazione precedenti: i) il Fondo europeo per i rifugiati istituito dalla decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3] per il periodo 2008-2013; ii) il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi istituito dalla decisione 2007/435/CE[4] del Consiglio per il periodo 2007-2013; iii) il Fondo europeo per i rimpatri istituito dalla decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5] per il periodo 2008-2013; iv) il Fondo Asilo, migrazione e integrazione istituito dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] per il periodo 2014-2020 e v) il Fondo Asilo, migrazione e	(5) Il sostegno dell'Unione dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti nei settori dell'asilo***,*** della migrazione ***e dell'integrazione*** dei periodi di programmazione precedenti: i) il Fondo europeo per i rifugiati istituito dalla decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3] per il periodo 2008-2013; ii) il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi istituito dalla decisione 2007/435/CE[4] del Consiglio per il periodo 2007-2013; iii) il Fondo europeo per i rimpatri istituito dalla decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5] per il periodo 2008-2013; iv) il Fondo Asilo, migrazione e integrazione istituito dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] per il periodo 2014-2020 e

integrazione per il periodo 2021-2027, istituito dal regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio[7]. L'ambito di applicazione del sostegno dell'Unione dovrebbe anche consentire di tenere conto di nuovi sviluppi.

v) il Fondo Asilo, migrazione e integrazione per il periodo 2021-2027, istituito dal regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio[7]. L'ambito di applicazione del sostegno dell'Unione dovrebbe anche consentire di tenere conto di nuovi sviluppi.

[3] Decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/573/oj).

[4] Decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (GU L 168 del 28.6.2007, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/435/oj).

[5] Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/575/oj).

[6] Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/516/oj).

[7] Regolamento (UE) 2021/1147 del

[3] Decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/573/oj).

[4] Decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (GU L 168 del 28.6.2007, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/435/oj).

[5] Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/575/oj).

[6] Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/516/oj).

[7] Regolamento (UE) 2021/1147 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1147/oj).

Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1147/oj).

Or. en

Emendamento 83
Rasa Juknevičienė

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il sostegno dell'Unione dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti nei settori dell'asilo ***e*** della migrazione dei periodi di programmazione precedenti: i) il Fondo europeo per i rifugiati istituito dalla decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3] per il periodo 2008-2013; ii) il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi istituito dalla decisione 2007/435/CE[4] del Consiglio per il periodo 2007-2013; iii) il Fondo europeo per i rimpatri istituito dalla decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5] per il periodo 2008-2013; iv) il Fondo Asilo, migrazione e integrazione istituito dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] per il periodo 2014-2020 e v) il Fondo Asilo, migrazione e integrazione per il periodo 2021-2027, istituito dal regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio[7]. L'ambito di applicazione del sostegno dell'Unione dovrebbe anche consentire di tenere conto di nuovi sviluppi.	(5) Il sostegno dell'Unione dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti nei settori dell'asilo***,*** della migrazione ***e dell'integrazione*** dei periodi di programmazione precedenti: i) il Fondo europeo per i rifugiati istituito dalla decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3] per il periodo 2008-2013; ii) il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi istituito dalla decisione 2007/435/CE[4] del Consiglio per il periodo 2007-2013; iii) il Fondo europeo per i rimpatri istituito dalla decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5] per il periodo 2008-2013; iv) il Fondo Asilo, migrazione e integrazione istituito dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] per il periodo 2014-2020 e v) il Fondo Asilo, migrazione e integrazione per il periodo 2021-2027, istituito dal regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio[7]. L'ambito di applicazione del sostegno dell'Unione dovrebbe anche consentire di tenere conto di nuovi sviluppi.

[3] Decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i

[3] Decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i

rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/573/oj).

[4] Decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (GU L 168 del 28.6.2007, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/435/oj).

[5] Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/575/oj).

[6] Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/516/oj).

[7] Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1147/oj).

rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/573/oj).

[4] Decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (GU L 168 del 28.6.2007, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/435/oj).

[5] Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/575/oj).

[6] Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/516/oj).

[7] Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1147/oj).

Or. en

Motivazione

L'integrazione dovrebbe essere tenuta in considerazione, insieme all'asilo e alla migrazione, in linea con l'ambito di applicazione dell'AMIF.

Emendamento 84
Dainius Žalimas

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il sostegno dell'Unione dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti nei settori dell'asilo ***e*** della migrazione dei periodi di programmazione precedenti: i) il Fondo europeo per i rifugiati istituito dalla decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3] per il periodo 2008-2013; ii) il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi istituito dalla decisione 2007/435/CE[4] del Consiglio per il periodo 2007-2013; iii) il Fondo europeo per i rimpatri istituito dalla decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5] per il periodo 2008-2013; iv) il Fondo Asilo, migrazione e integrazione istituito dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] per il periodo 2014-2020 e v) il Fondo Asilo, migrazione e integrazione per il periodo 2021-2027, istituito dal regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio[7]. L'ambito di applicazione del sostegno dell'Unione dovrebbe anche consentire di tenere conto di nuovi sviluppi.	(5) Il sostegno dell'Unione dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti nei settori dell'asilo***,*** della migrazione ***e dell'integrazione*** dei periodi di programmazione precedenti: i) il Fondo europeo per i rifugiati istituito dalla decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3] per il periodo 2008-2013; ii) il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi istituito dalla decisione 2007/435/CE[4] del Consiglio per il periodo 2007-2013; iii) il Fondo europeo per i rimpatri istituito dalla decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5] per il periodo 2008-2013; iv) il Fondo Asilo, migrazione e integrazione istituito dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] per il periodo 2014-2020 e v) il Fondo Asilo, migrazione e integrazione per il periodo 2021-2027, istituito dal regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio[7]. L'ambito di applicazione del sostegno dell'Unione dovrebbe anche consentire di tenere conto di nuovi sviluppi.

[3] Decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/573/oj).

[4] Decisione 2007/435/CE del Consiglio,

[3] Decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/573/oj).

[4] Decisione 2007/435/CE del Consiglio,

del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (GU L 168 del 28.6.2007, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/435/oj).

[5] Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/575/oj).

[6] Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/516/oj).

[7] Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1147/oj).

del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (GU L 168 del 28.6.2007, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/435/oj).

[5] Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/575/oj).

[6] Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/516/oj).

[7] Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1147/oj).

Or. en

Emendamento 85
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il sostegno dell'Unione dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti nei settori dell'asilo ***e*** della migrazione dei	(5) Il sostegno dell'Unione dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti nei settori dell'asilo***,*** della migrazione ***e***

periodi di programmazione precedenti: i) il Fondo europeo per i rifugiati istituito dalla decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3] per il periodo 2008-2013; ii) il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi istituito dalla decisione 2007/435/CE[4] del Consiglio per il periodo 2007-2013; iii) il Fondo europeo per i rimpatri istituito dalla decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5] per il periodo 2008-2013; iv) il Fondo Asilo, migrazione e integrazione istituito dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] per il periodo 2014-2020 e v) il Fondo Asilo, migrazione e integrazione per il periodo 2021-2027, istituito dal regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio[7]. L'ambito di applicazione del sostegno dell'Unione dovrebbe anche consentire di tenere conto di nuovi sviluppi.

dell'integrazione dei periodi di programmazione precedenti: i) il Fondo europeo per i rifugiati istituito dalla decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3] per il periodo 2008-2013; ii) il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi istituito dalla decisione 2007/435/CE[4] del Consiglio per il periodo 2007-2013; iii) il Fondo europeo per i rimpatri istituito dalla decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5] per il periodo 2008-2013; iv) il Fondo Asilo, migrazione e integrazione istituito dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] per il periodo 2014-2020 e v) il Fondo Asilo, migrazione e integrazione per il periodo 2021-2027, istituito dal regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio[7]. L'ambito di applicazione del sostegno dell'Unione dovrebbe anche consentire di tenere conto di nuovi sviluppi.

[3] Decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/573/oj).

[4] Decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (GU L 168 del 28.6.2007, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/435/oj).

[5] Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale

[3] Decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/573/oj).

[4] Decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (GU L 168 del 28.6.2007, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/435/oj).

[5] Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale

Solidarietà e gestione dei flussi migratori (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/575/oj).

[6] Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/516/oj).

[7] Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1147/oj).

Solidarietà e gestione dei flussi migratori (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/575/oj).

[6] Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/516/oj).

[7] Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1147/oj).

Or. en

Emendamento 86
Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva

Proposta di regolamento
Considerando 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il profondo cambiamento del contesto geopolitico in Europa ha avuto ripercussioni notevoli sulla gestione della migrazione nell'Unione, anche a causa del ruolo svolto da attori statali nel suscitare artificialmente e agevolare la migrazione irregolare, strumentalizzando i flussi migratori a fini politici, e all'uso di tattiche di guerra ibrida, quali l'uso della migrazione come arma[8], per destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. Gli Stati membri devono essere in grado di reagire in modo rapido ed efficace all'evoluzione dei flussi migratori e a tal fine devono ricevere il sostegno	Il sostegno dell'Unione attuato secondo le norme che disciplinano i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri dovrebbe contribuire ad affrontare efficacemente le sfide individuate nel contesto della strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione a lungo termine e del ciclo annuale di gestione della migrazione stabiliti a norma del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024[9], compresi il meccanismo annuale di solidarietà e il quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria.

dell'Unione. Per rispondere a queste sfide europee, il sostegno dell'Unione dovrebbe essere assegnato in modo da riflettere le priorità dell'Unione stessa. Pertanto il sostegno dell'Unione attuato secondo le norme che disciplinano i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri dovrebbe contribuire ad affrontare efficacemente le sfide individuate nel contesto della strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione a lungo termine e del ciclo annuale di gestione della migrazione stabiliti a norma del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024[9], compresi il meccanismo annuale di solidarietà e il quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria.

[8] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).

[9] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

[9] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

Or. en

Emendamento 87
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il profondo cambiamento del contesto geopolitico in Europa ha avuto ripercussioni notevoli sulla gestione della migrazione nell'Unione, anche a causa del ruolo svolto da attori statali nel suscitare artificialmente e agevolare la migrazione irregolare, strumentalizzando i flussi migratori a fini politici, e all'uso di tattiche di guerra ibrida, quali l'uso della migrazione come arma[8], per destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. Gli Stati membri devono essere in grado di reagire in modo rapido ed efficace all'evoluzione dei flussi migratori e a tal fine devono ricevere il sostegno dell'Unione. Per rispondere a queste sfide europee, il sostegno dell'Unione dovrebbe essere assegnato in modo da riflettere le priorità dell'Unione stessa. Pertanto il sostegno dell'Unione attuato secondo le norme che disciplinano i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri dovrebbe contribuire ad affrontare efficacemente le sfide individuate nel contesto della strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione a lungo termine e del ciclo annuale di gestione della migrazione stabiliti a norma del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024[9], compresi il meccanismo annuale di solidarietà e il quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria.	Il sostegno dell'Unione attuato secondo le norme che disciplinano i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri dovrebbe contribuire ad affrontare efficacemente le sfide individuate nel contesto della strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione a lungo termine e del ciclo annuale di gestione della migrazione stabiliti a norma del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024[9], compresi il meccanismo annuale di solidarietà e il quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria.
[8] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).	
[9] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i	[9] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i

regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

Or. en

Emendamento 88
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il profondo cambiamento del contesto geopolitico in Europa ha avuto ripercussioni notevoli sulla gestione della migrazione nell'Unione, anche a causa del ruolo svolto da attori statali nel suscitare artificialmente e agevolare la migrazione irregolare, strumentalizzando i flussi migratori a fini politici, e all'uso di tattiche di guerra ibrida, quali l'uso della migrazione come arma[8], per destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. Gli Stati membri devono essere in grado di reagire in modo rapido ed efficace all'evoluzione dei flussi migratori e a tal fine devono ricevere il sostegno dell'Unione. Per rispondere a queste sfide europee, il sostegno dell'Unione dovrebbe essere assegnato in modo da riflettere le priorità dell'Unione stessa. Pertanto il sostegno dell'Unione attuato secondo le norme che disciplinano i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri dovrebbe contribuire ad affrontare efficacemente le sfide individuate nel contesto della strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione a lungo termine e del ciclo annuale di gestione della migrazione stabiliti a norma del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024[9], compresi il	Il sostegno dell'Unione attuato secondo le norme che disciplinano i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri dovrebbe contribuire ad affrontare efficacemente le sfide individuate nel contesto della strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione a lungo termine e del ciclo annuale di gestione della migrazione stabiliti a norma del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024[9], compresi il meccanismo annuale di solidarietà e il quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria.

meccanismo annuale di solidarietà e il quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria.

[8] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).

[9] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

[9] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

Or. en

Emendamento 89
Loucas Fourlas, Tomáš Zdechovský, Alice Teodorescu Måwe, Loránt Vincze, Henrik Dahl, Emil Radev

Proposta di regolamento
Considerando 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il profondo cambiamento del contesto geopolitico in Europa ha avuto ripercussioni notevoli sulla gestione della migrazione nell'Unione, anche a causa del ruolo svolto da attori statali nel suscitare artificialmente e agevolare la migrazione ***irregolare***, strumentalizzando i flussi migratori a fini politici, e all'uso di tattiche di guerra ibrida, quali l'uso della migrazione come arma[8], per destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. Gli Stati membri devono essere in grado di reagire in modo rapido ed efficace all'evoluzione dei flussi migratori e a tal	Il profondo cambiamento del contesto geopolitico in Europa ha avuto ripercussioni notevoli sulla gestione della migrazione nell'Unione, anche a causa del ruolo svolto da attori statali ***e non statali*** nel suscitare artificialmente e agevolare la migrazione ***illegale***, strumentalizzando i flussi migratori a fini politici, e all'uso di tattiche di guerra ibrida, quali l'uso della migrazione come arma[8], per destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. Gli Stati membri devono essere in grado di reagire in modo rapido ed efficace all'evoluzione dei flussi migratori e a tal

fine devono ricevere il sostegno dell'Unione. Per rispondere a queste sfide europee, il sostegno dell'Unione dovrebbe essere assegnato in modo da riflettere le priorità dell'Unione stessa. Pertanto il sostegno dell'Unione attuato secondo le norme che disciplinano i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri dovrebbe contribuire ad affrontare efficacemente le sfide individuate nel contesto della strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione a lungo termine e del ciclo annuale di gestione della migrazione stabiliti a norma del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024[9], compresi il meccanismo annuale di solidarietà e il quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria.

[8] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).

[9] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

fine devono ricevere il sostegno dell'Unione. Per rispondere a queste sfide europee, il sostegno dell'Unione dovrebbe essere assegnato in modo da riflettere le priorità dell'Unione stessa***, comprese misure e soluzioni nuove e innovative per la gestione della migrazione, rafforzando nel contempo la protezione delle frontiere esterne e tenendo in considerazione il ruolo strategico degli Stati membri nella protezione di tali frontiere***. Pertanto il sostegno dell'Unione attuato secondo le norme che disciplinano i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri dovrebbe contribuire ad affrontare efficacemente le sfide individuate nel contesto della strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione a lungo termine e del ciclo annuale di gestione della migrazione stabiliti a norma del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024[9], compresi il meccanismo annuale di solidarietà e il quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria.

[8] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).

[9] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

Or. en

Emendamento 90
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Considerando 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il profondo cambiamento del contesto geopolitico in Europa ha avuto ripercussioni notevoli sulla gestione della migrazione nell'Unione, anche a causa del ruolo svolto da attori statali nel suscitare artificialmente e agevolare la migrazione ***irregolare***, strumentalizzando i flussi migratori a fini politici, e all'uso di tattiche di guerra ibrida, quali l'uso della migrazione come arma[8], per destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. Gli Stati membri devono essere in grado di reagire in modo rapido ed efficace all'evoluzione dei flussi migratori e a tal fine devono ricevere il sostegno dell'Unione. Per rispondere a queste sfide europee, il sostegno dell'Unione dovrebbe essere assegnato in modo da riflettere le priorità dell'Unione stessa. Pertanto il sostegno dell'Unione attuato secondo le norme che disciplinano i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri dovrebbe contribuire ad affrontare efficacemente le sfide individuate nel contesto della strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione a lungo termine e del ciclo annuale di gestione della migrazione stabiliti a norma del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024[9]***, compresi il meccanismo annuale di solidarietà e il quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria***.	Il profondo cambiamento del contesto geopolitico in Europa ha avuto ripercussioni notevoli sulla gestione della migrazione nell'Unione, anche a causa del ruolo svolto da attori statali nel suscitare artificialmente e agevolare la migrazione ***illegale***, strumentalizzando i flussi migratori a fini politici, e all'uso di tattiche di guerra ibrida, quali l'uso della migrazione come arma[8], ***ai fini di un cambiamento demografico e*** per destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. Gli Stati membri devono essere in grado di reagire in modo rapido ed efficace all'evoluzione dei flussi migratori e a tal fine devono ricevere il sostegno dell'Unione. Per rispondere a queste sfide europee, il sostegno dell'Unione dovrebbe essere assegnato in modo da riflettere le priorità dell'Unione stessa. Pertanto il sostegno dell'Unione attuato secondo le norme che disciplinano i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri dovrebbe contribuire ad affrontare efficacemente le sfide individuate nel contesto della strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione a lungo termine e del ciclo annuale di gestione della migrazione stabiliti a norma del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024[9].
[8] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere	[8] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere

esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).

[9] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).

[9] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

Or. el

Emendamento 91
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński

Proposta di regolamento
Considerando 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il profondo cambiamento del contesto geopolitico in Europa ha avuto ripercussioni notevoli sulla gestione della migrazione nell'Unione, anche a causa del ruolo svolto da attori statali nel suscitare artificialmente e agevolare la migrazione irregolare, strumentalizzando i flussi migratori a fini politici, e all'uso di tattiche di guerra ibrida, quali l'uso della migrazione come arma[8], per destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. Gli Stati membri devono essere in grado di reagire in modo rapido ed efficace all'evoluzione dei flussi migratori e a tal fine devono ricevere il sostegno dell'Unione. Per rispondere a queste sfide europee, il sostegno dell'Unione dovrebbe essere assegnato in modo da riflettere le ***priorità dell'Unione stessa***. Pertanto il sostegno dell'Unione attuato secondo le norme che disciplinano i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri dovrebbe contribuire ad affrontare efficacemente le sfide	Il profondo cambiamento del contesto geopolitico in Europa ha avuto ripercussioni notevoli sulla gestione della migrazione nell'Unione, anche a causa del ruolo svolto da attori statali nel suscitare artificialmente e agevolare la migrazione irregolare, strumentalizzando i flussi migratori a fini politici, e all'uso di tattiche di guerra ibrida, quali l'uso della migrazione come arma[8], per destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. Gli Stati membri devono essere in grado di reagire in modo rapido ed efficace all'evoluzione dei flussi migratori e a tal fine devono ricevere il sostegno dell'Unione. Per rispondere a queste sfide europee, il sostegno dell'Unione dovrebbe essere assegnato in modo da riflettere le ***esigenze reali degli Stati membri***. Pertanto il sostegno dell'Unione attuato secondo le norme che disciplinano i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri dovrebbe contribuire ad affrontare efficacemente le sfide

individuate ***nel contesto della strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione a lungo termine e del ciclo annuale di gestione*** della migrazione ***stabiliti a norma del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024[9], compresi il meccanismo annuale di solidarietà e il quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria***.	individuate***, ad attuare misure volte a contrastare il fenomeno*** della migrazione ***illegale e a garantire l'effettiva espulsione dall'Unione dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nel suo territorio***.
[8] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).	[8] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).
[9] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).	

Or. pl

Emendamento 92
Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers, Susanna Ceccardi

Proposta di regolamento
Considerando 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il profondo cambiamento del contesto geopolitico in Europa ha avuto ripercussioni notevoli sulla gestione della migrazione nell'Unione, anche a causa del ruolo svolto da attori statali nel suscitare artificialmente e agevolare ***la migrazione irregolare***, strumentalizzando i flussi	Il profondo cambiamento del contesto geopolitico in Europa ha avuto ripercussioni notevoli sulla gestione della migrazione nell'Unione, anche a causa del ruolo svolto da attori statali nel suscitare artificialmente e agevolare ***l'immigrazione illegale***, strumentalizzando i flussi

migratori a fini politici, e all'uso di tattiche di guerra ibrida, quali l'uso della migrazione come arma[8], per destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. Gli Stati membri devono essere in grado di reagire in modo rapido ed efficace all'evoluzione dei flussi migratori e a tal fine devono ricevere il sostegno dell'Unione. Per rispondere a queste sfide europee, il sostegno dell'Unione dovrebbe essere assegnato in modo da riflettere le priorità dell'Unione stessa. Pertanto il sostegno dell'Unione attuato secondo le norme che disciplinano i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri dovrebbe contribuire ad affrontare efficacemente le sfide individuate nel contesto della strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione a lungo termine e del ciclo annuale di gestione della migrazione stabiliti a norma del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024[9], compresi il meccanismo annuale di solidarietà e il quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria.

migratori a fini politici, e all'uso di tattiche di guerra ibrida, quali l'uso della migrazione come arma[8], per destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. Gli Stati membri devono essere in grado di reagire in modo rapido ed efficace all'evoluzione dei flussi migratori e a tal fine devono ricevere il sostegno dell'Unione. Per rispondere a queste sfide europee, il sostegno dell'Unione dovrebbe essere assegnato in modo da riflettere le priorità dell'Unione stessa ***ed essere in grado di affrontare la dimensione esterna della gestione dell'immigrazione***. Pertanto il sostegno dell'Unione attuato secondo le norme che disciplinano i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri dovrebbe contribuire ad affrontare efficacemente le sfide individuate nel contesto della strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione a lungo termine e del ciclo annuale di gestione della migrazione stabiliti a norma del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024[9], compresi il meccanismo annuale di solidarietà e il quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria.

[8] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).

[9] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

[8] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).

[9] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

Emendamento 93
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Considerando 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il profondo cambiamento del contesto geopolitico in Europa ha avuto ripercussioni notevoli sulla gestione della migrazione nell'Unione, anche a causa del ruolo svolto da attori statali nel suscitare artificialmente e agevolare la migrazione irregolare, strumentalizzando i flussi migratori a fini politici, e all'uso di tattiche di guerra ibrida, quali l'uso della migrazione come arma[8], per destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. Gli Stati membri devono essere in grado di reagire in modo rapido ed efficace all'evoluzione dei flussi migratori e a tal fine devono ricevere il sostegno dell'Unione. Per rispondere a queste sfide europee, il sostegno dell'Unione dovrebbe essere assegnato in modo da riflettere le priorità dell'Unione stessa. Pertanto il sostegno dell'Unione attuato secondo le norme che disciplinano i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri dovrebbe contribuire ad affrontare efficacemente le sfide individuate nel contesto della strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione a lungo termine e del ciclo annuale di gestione della migrazione stabiliti a norma del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024[9]***, compresi il meccanismo annuale di solidarietà e il quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria***.	Il profondo cambiamento del contesto geopolitico in Europa ha avuto ripercussioni notevoli sulla gestione della migrazione nell'Unione, anche a causa del ruolo svolto da attori statali nel suscitare artificialmente e agevolare la migrazione irregolare, strumentalizzando i flussi migratori a fini politici, e all'uso di tattiche di guerra ibrida, quali l'uso della migrazione come arma[8], per destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. Gli Stati membri devono essere in grado di reagire in modo rapido ed efficace all'evoluzione dei flussi migratori e a tal fine devono ricevere il sostegno dell'Unione. Per rispondere a queste sfide europee, il sostegno dell'Unione dovrebbe essere assegnato in modo da riflettere le priorità dell'Unione stessa. Pertanto il sostegno dell'Unione attuato secondo le norme che disciplinano i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri dovrebbe contribuire ad affrontare efficacemente le sfide individuate nel contesto della strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione a lungo termine e del ciclo annuale di gestione della migrazione stabiliti a norma del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024[9].
[8] Comunicazione della Commissione al	[8] Comunicazione della Commissione al

Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).	Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).
[9] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).	[9] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

Or. sk

Motivazione

Il considerando in questione riguarda le sfide geopolitiche e di sicurezza associate alla migrazione. Il riferimento ai meccanismi di solidarietà, reinsediamento e ammissione umanitaria non è essenziale ai fini della comprensione dello scopo della disposizione e distoglie l'attenzione dal suo obiettivo principale, che è rafforzare la capacità degli Stati membri di rispondere alle minacce migratorie e per la sicurezza.

Emendamento 94
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il profondo cambiamento del contesto geopolitico in Europa ha avuto ripercussioni notevoli sulla gestione della migrazione nell'Unione, anche a causa del ruolo svolto da attori statali nel suscitare artificialmente e agevolare la migrazione irregolare, strumentalizzando i flussi migratori a fini politici, e all'uso di tattiche di guerra ibrida, quali l'uso della migrazione come arma[8], per destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. Gli Stati membri devono essere in grado di reagire in modo rapido ed efficace	Il profondo cambiamento del contesto geopolitico in Europa ha avuto ripercussioni notevoli sulla gestione della migrazione nell'Unione, anche a causa del ruolo svolto da attori statali nel suscitare artificialmente e agevolare la migrazione irregolare, strumentalizzando i flussi migratori a fini politici, e all'uso di tattiche di guerra ibrida, quali l'uso della migrazione come arma[8], per destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. Gli Stati membri devono essere in grado di reagire in modo rapido ed efficace

all'evoluzione dei flussi migratori e a tal fine devono ricevere il sostegno dell'Unione. Per rispondere a queste sfide europee, il sostegno dell'Unione dovrebbe essere assegnato in modo da riflettere le priorità dell'Unione stessa. Pertanto il sostegno dell'Unione attuato secondo le norme che disciplinano i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri dovrebbe contribuire ad affrontare efficacemente le sfide individuate nel contesto della strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione a lungo termine e del ciclo annuale di gestione della migrazione stabiliti a norma del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024[9], compresi il meccanismo annuale di solidarietà e il quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria.	all'evoluzione dei flussi migratori e a tal fine devono ricevere il sostegno dell'Unione. Per rispondere a queste sfide europee, il sostegno dell'Unione dovrebbe essere assegnato in modo da riflettere le priorità dell'Unione stessa ***e la situazione della sicurezza negli Stati membri***. Pertanto il sostegno dell'Unione attuato secondo le norme che disciplinano i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri dovrebbe contribuire ad affrontare efficacemente le sfide individuate nel contesto della strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione a lungo termine e del ciclo annuale di gestione della migrazione stabiliti a norma del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024[9], compresi il meccanismo annuale di solidarietà e il quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria.
[8] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).	[8] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).
[9] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).	[9] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).
	Or. fi

Emendamento 95
Sophie Wilmès, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Considerando 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il ***profondo cambiamento del*** contesto geopolitico in Europa ha avuto ***ripercussioni notevoli sulla*** gestione della migrazione nell'Unione***, anche a causa del ruolo svolto da*** attori statali ***nel suscitare artificialmente e agevolare la migrazione irregolare, strumentalizzando*** i ***flussi*** migratori a fini politici, ***e all'uso di tattiche di guerra ibrida, quali l'uso della migrazione*** come ***arma, per*** destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. Gli Stati membri devono essere ***in grado di reagire*** in modo rapido ed efficace all'evoluzione ***dei flussi migratori*** e ***a tal fine devono ricevere il*** sostegno dell'Unione. ***Per rispondere a queste sfide europee,*** il ***sostegno*** dell'Unione dovrebbe essere ***assegnato in modo da riflettere le*** priorità dell'Unione stessa. Pertanto il sostegno dell'Unione attuato secondo le norme che disciplinano i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri dovrebbe contribuire ad affrontare efficacemente le sfide individuate nel contesto della strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione a lungo termine e del ciclo annuale di gestione della migrazione stabiliti a norma del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024[9], compresi il meccanismo annuale di solidarietà e il quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria.	Il contesto geopolitico in Europa ha avuto ***un'evoluzione considerevole negli ultimi anni, ponendo nuove sfide alla*** gestione della migrazione nell'Unione***. In particolare, paesi terzi e*** attori statali ***hanno provato a sfruttare*** i ***movimenti*** migratori a fini politici, ***agevolando o orientando i flussi migratori irregolari*** come ***parte di strategie ibride più ampie volte a esercitare pressione o a*** destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. ***In tale contesto,*** gli Stati membri devono essere ***attrezzati per rispondere*** in modo rapido ed efficace all'evoluzione delle ***situazioni migratorie*** e ***devono poter fare affidamento su un*** sostegno dell'Unione ***adeguato***. Il ***finanziamento*** dell'Unione dovrebbe essere ***allineato alle*** priorità ***strategiche e all'evoluzione delle necessità*** dell'Unione stessa. Pertanto il sostegno dell'Unione attuato secondo le norme che disciplinano i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri dovrebbe contribuire ad affrontare efficacemente le sfide individuate nel contesto della strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione a lungo termine e del ciclo annuale di gestione della migrazione stabiliti a norma del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024[9], compresi il meccanismo annuale di solidarietà e il quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria.

[8] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).

[9] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

[9] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

Or. en

Emendamento 96
Rasa Juknevičienė

Proposta di regolamento
Considerando 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il profondo cambiamento del contesto geopolitico in Europa ha avuto ripercussioni notevoli sulla gestione della migrazione nell'Unione, anche a causa del ruolo svolto da attori statali nel suscitare artificialmente e agevolare la migrazione irregolare, strumentalizzando i flussi migratori a fini politici, e all'uso di ***tattiche di guerra ibrida***, quali l'uso della migrazione come arma[8], per destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. Gli Stati membri devono essere in grado di reagire in modo rapido ed efficace all'evoluzione dei flussi migratori e a tal fine devono ricevere il sostegno dell'Unione. Per rispondere a queste sfide europee, il sostegno dell'Unione dovrebbe essere assegnato in modo da riflettere le priorità dell'Unione stessa. Pertanto il sostegno dell'Unione attuato secondo le norme che disciplinano i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri dovrebbe contribuire ad affrontare efficacemente le sfide individuate nel contesto della strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione a lungo termine e del ciclo	Il profondo cambiamento del contesto geopolitico in Europa ha avuto ripercussioni notevoli sulla gestione della migrazione nell'Unione, anche a causa del ruolo svolto da attori statali nel suscitare artificialmente e agevolare la migrazione irregolare, strumentalizzando i flussi migratori a fini politici, e all'uso di ***minacce ibride***, quali l'uso della migrazione come arma[8], per destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. Gli Stati membri devono essere in grado di reagire in modo rapido ed efficace all'evoluzione dei flussi migratori e a tal fine devono ricevere il sostegno dell'Unione. Per rispondere a queste sfide europee, il sostegno dell'Unione dovrebbe essere assegnato in modo da riflettere le priorità dell'Unione stessa. Pertanto il sostegno dell'Unione attuato secondo le norme che disciplinano i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri dovrebbe contribuire ad affrontare efficacemente le sfide individuate nel contesto della strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione a lungo termine e del ciclo

annuale di gestione della migrazione stabiliti a norma del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024[9], compresi il meccanismo annuale di solidarietà e il quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria.

annuale di gestione della migrazione stabiliti a norma del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024[9], compresi il meccanismo annuale di solidarietà e il quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria.

[8] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).

[9] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

[8] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).

[9] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

Or. en

Emendamento 97
Dainius Žalimas

Proposta di regolamento
Considerando 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il profondo cambiamento del contesto geopolitico in Europa ha avuto ripercussioni notevoli sulla gestione della migrazione nell'Unione, anche a causa del ruolo svolto da attori statali nel suscitare artificialmente e agevolare la migrazione irregolare, strumentalizzando i flussi migratori a fini politici, e all'uso di ***tattiche di guerra ibrida***, quali l'uso della migrazione come arma[8], per destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. Gli	Il profondo cambiamento del contesto geopolitico in Europa ha avuto ripercussioni notevoli sulla gestione della migrazione nell'Unione, anche a causa del ruolo svolto da attori statali nel suscitare artificialmente e agevolare la migrazione irregolare, strumentalizzando i flussi migratori a fini politici, e all'uso di ***minacce ibride***, quali l'uso della migrazione come arma8, per destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. Gli

Stati membri devono essere in grado di reagire in modo rapido ed efficace all'evoluzione dei flussi migratori e a tal fine devono ricevere il sostegno dell'Unione. Per rispondere a queste sfide europee, il sostegno dell'Unione dovrebbe essere assegnato in modo da riflettere le priorità dell'Unione stessa. Pertanto il sostegno dell'Unione attuato secondo le norme che disciplinano i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri dovrebbe contribuire ad affrontare efficacemente le sfide individuate nel contesto della strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione a lungo termine e del ciclo annuale di gestione della migrazione stabiliti a norma del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024[9], compresi il meccanismo annuale di solidarietà e il quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria.	Stati membri devono essere in grado di reagire in modo rapido ed efficace all'evoluzione dei flussi migratori e a tal fine devono ricevere il sostegno dell'Unione. Per rispondere a queste sfide europee, il sostegno dell'Unione dovrebbe essere assegnato in modo da riflettere le priorità dell'Unione stessa. Pertanto il sostegno dell'Unione attuato secondo le norme che disciplinano i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri dovrebbe contribuire ad affrontare efficacemente le sfide individuate nel contesto della strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione a lungo termine e del ciclo annuale di gestione della migrazione stabiliti a norma del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024[9], compresi il meccanismo annuale di solidarietà e il quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria.
[8] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).	[8] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).
[9] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).	[9] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).
	Or. en

Emendamento 98
Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Considerando 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il profondo cambiamento del contesto geopolitico in Europa ha avuto ripercussioni notevoli sulla gestione della migrazione nell'Unione, anche a causa del ruolo svolto da attori statali nel suscitare artificialmente e agevolare la migrazione irregolare, strumentalizzando i flussi migratori a fini politici, e ***all'uso di tattiche di guerra ibrida***, quali l'uso della migrazione come arma[8], per destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. Gli Stati membri devono essere in grado di reagire in modo rapido ed efficace all'evoluzione dei flussi migratori e a tal fine devono ricevere il sostegno dell'Unione. Per rispondere a queste sfide europee, il sostegno dell'Unione dovrebbe essere assegnato in modo da riflettere le priorità dell'Unione stessa. Pertanto il sostegno dell'Unione attuato secondo le norme che disciplinano i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri dovrebbe contribuire ad affrontare efficacemente le sfide individuate nel contesto della strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione a lungo termine e del ciclo annuale di gestione della migrazione stabiliti a norma del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024[9], compresi il meccanismo annuale di solidarietà e il quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria.	Il profondo cambiamento del contesto geopolitico in Europa ha avuto ripercussioni notevoli sulla gestione della migrazione nell'Unione, anche a causa del ruolo svolto da attori statali nel suscitare artificialmente e agevolare la migrazione irregolare, strumentalizzando i flussi migratori a fini politici, e ***creando minacce ibride***, quali l'uso della migrazione come arma[8], per destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. Gli Stati membri devono essere in grado di reagire in modo rapido ed efficace all'evoluzione dei flussi migratori e a tal fine devono ricevere il sostegno dell'Unione. Per rispondere a queste sfide europee, il sostegno dell'Unione dovrebbe essere assegnato in modo da riflettere le priorità dell'Unione stessa. Pertanto il sostegno dell'Unione attuato secondo le norme che disciplinano i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri dovrebbe contribuire ad affrontare efficacemente le sfide individuate nel contesto della strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione a lungo termine e del ciclo annuale di gestione della migrazione stabiliti a norma del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024[9], compresi il meccanismo annuale di solidarietà e il quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria.
[8] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).	[8] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).

[9] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

[9] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

Or. fr

Emendamento 99
Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers, Susanna Ceccardi

Proposta di regolamento
Considerando 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Al fine di massimizzare l'impatto del sostegno dell'Unione e il suo allineamento ai valori dell'UE, è essenziale rafforzare la trasparenza e la responsabilità quando le azioni sono attuate tramite organizzazioni non governative. Come sottolineato dalla Corte dei conti europea nella sua relazione speciale 11/2025, le informazioni sui finanziamenti erogati alle organizzazioni non governative sono spesso frammentarie, incomplete e non sufficientemente affidabili, il che ostacola un'adeguata supervisione delle modalità di utilizzo di tali finanziamenti, compresa la quota assegnata alle spese amministrative rispetto all'attuazione diretta delle azioni. È pertanto opportuno introdurre garanzie specifiche che prevedano che una quota sostanziale del sostegno dell'Unione sia destinata alle azioni stesse piuttosto che ai costi amministrativi e assicurare che le informazioni pertinenti sui finanziamenti assegnati alle organizzazioni non governative siano rese pubbliche in modo chiaro e tempestivo.

Or. en

Emendamento 100
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'accesso a servizi essenziali quali l'assistenza sanitaria di emergenza, l'istruzione per i minori, la protezione dalla violenza e l'assistenza legale, dovrebbe essere garantito a tutti i migranti presenti sul territorio degli Stati membri, indipendentemente dal loro status amministrativo. Qualora il sostegno dell'Unione a norma del presente regolamento finanzi tali servizi, gli Stati membri dovrebbero garantire che l'accesso a tali servizi e la loro prestazione non siano utilizzati a fini di contrasto dell'immigrazione e che i prestatori di servizi non siano tenuti a trasmettere i dati personali delle persone interessate alle autorità di contrasto dell'immigrazione.

Or. en

Emendamento 101
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento dovrebbe finanziare azioni specificamente mirate alle esigenze dei cittadini di paesi terzi che sono in genere attuate nelle fasi iniziali dell'integrazione, nonché misure orizzontali ***a sostegno delle***	Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento dovrebbe finanziare azioni specificamente mirate alle esigenze dei cittadini di paesi terzi che sono in genere attuate nelle fasi iniziali dell'integrazione, nonché ***quelle che promuovono percorsi di***

capacità degli Stati membri nel settore dell'integrazione***, mentre gli interventi a favore*** dei cittadini di paesi terzi ***con un'incidenza a più lungo termine dovrebbero essere finanziati mediante altre forme di sostegno dell'Unione***.	***integrazione a più lungo termine***. ***Dovrebbe anche finanziare*** misure orizzontali ***per rafforzare le*** capacità degli Stati membri nel settore dell'integrazione ***e dell'inclusione sociale***. ***Il sostegno dell'Unione dovrebbe coprire l'intero percorso di integrazione, fatta salva la complementarità con altri finanziamenti dell'Unione. In ogni caso, il sostegno dell'Unione dovrebbe mirare a garantire la parità di accesso e la non discriminazione*** dei cittadini di paesi terzi ***oggetto di misure di integrazione***.

Or. en

Motivazione

L'inclusione di misure di integrazione sia nella fase iniziale che a più lungo termine garantisce un approccio globale e continuo all'integrazione. Escludendo l'integrazione a più lungo termine da questo strumento si rischierebbe la frammentazione e si ridurrebbe la coerenza delle politiche a livello dell'Unione. Nel contesto della riduzione delle risorse nell'ambito del Fondo sociale europeo Plus (FSE+), è essenziale sostenere l'integrazione lungo l'intero percorso di integrazione per conseguire un'inclusione sociale ed economica sostenibile.

Emendamento 102
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento dovrebbe finanziare azioni ***specificamente mirate alle esigenze dei cittadini di paesi terzi che sono in genere attuate nelle fasi iniziali dell'integrazione, nonché misure orizzontali a sostegno delle capacità degli Stati membri nel settore dell'integrazione, mentre gli interventi a favore dei cittadini di paesi terzi con un'incidenza a più lungo termine dovrebbero essere finanziati mediante altre forme di sostegno dell'Unione***.	Il sostegno dell'Unione ai sensi del presente regolamento dovrebbe finanziare azioni ***ritenute necessarie dagli Stati membri al fine di promuovere una gestione efficace della migrazione***.

Or. fi

Emendamento 103
Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers, Susanna Ceccardi

Proposta di regolamento
Considerando 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento dovrebbe finanziare ***azioni specificamente mirate alle esigenze dei cittadini di paesi terzi che sono in genere attuate nelle fasi iniziali dell'integrazione, nonché*** misure ***orizzontali*** a sostegno delle capacità degli Stati membri nel settore dell'integrazione***, mentre gli interventi a favore dei cittadini di paesi terzi con un'incidenza a più lungo termine dovrebbero essere finanziati mediante altre forme di sostegno dell'Unione***.	Il sostegno dell'Unione ai sensi del presente regolamento dovrebbe finanziare misure a sostegno delle capacità degli Stati membri nel settore dell'integrazione ***degli immigrati che si trovano legalmente nel territorio dell'UE***.

Or. en

Emendamento 104
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento dovrebbe finanziare azioni specificamente mirate alle esigenze dei cittadini di paesi terzi ***che sono in genere attuate nelle fasi iniziali dell'integrazione***, nonché misure orizzontali a sostegno delle capacità degli Stati membri nel settore dell'integrazione***, mentre*** gli interventi a favore dei cittadini di paesi terzi con un'incidenza a più lungo termine ***dovrebbero*** essere finanziati mediante altre forme di sostegno dell'Unione.	Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento dovrebbe finanziare azioni specificamente mirate alle esigenze dei cittadini di paesi terzi, nonché misure orizzontali a sostegno delle capacità degli Stati membri nel settore dell'integrazione ***e della migrazione legale***. Gli interventi a favore dei cittadini di paesi terzi con un'incidenza a più lungo termine ***possono anche*** essere finanziati mediante altre forme di sostegno dell'Unione***, nel qual caso dovrebbe essere assicurata la***

complementarità**. **Il sostegno dell'Unione dovrebbe garantire la parità di accesso e la non discriminazione dei cittadini di paesi terzi oggetto di misure di integrazione.

Or. en

Emendamento 105
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Considerando 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento dovrebbe finanziare azioni specificamente mirate alle esigenze dei cittadini di paesi terzi che sono in genere attuate nelle fasi iniziali dell'integrazione, nonché misure orizzontali a sostegno delle capacità degli Stati membri nel settore dell'integrazione, mentre gli interventi a favore dei cittadini di paesi terzi con un'incidenza a più lungo termine dovrebbero essere finanziati mediante altre forme di sostegno dell'Unione.	Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento dovrebbe finanziare azioni specificamente mirate alle esigenze dei cittadini di paesi terzi che sono in genere attuate nelle fasi iniziali dell'integrazione, nonché misure orizzontali a sostegno delle capacità degli Stati membri nel settore dell'integrazione, ***con particolare attenzione alla promozione dell'autonomia, della partecipazione al mercato del lavoro e del rispetto dell'ordinamento giuridico dello Stato membro ospitante,*** mentre gli interventi a favore dei cittadini di paesi terzi con un'incidenza a più lungo termine dovrebbero essere finanziati mediante altre forme di sostegno dell'Unione.

Or. sk

Motivazione

L'integrazione dovrebbe essere orientata verso l'autonomia, l'attività economica e il rispetto delle norme della società ospitante. Il sostegno finanziato con fondi dell'Unione dovrebbe contribuire a tali obiettivi e promuovere la coesione sociale e l'efficace integrazione delle persone che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri.

Emendamento 106
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Considerando 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento dovrebbe finanziare azioni specificamente mirate alle esigenze dei cittadini di paesi terzi che sono in genere attuate nelle fasi iniziali dell'integrazione, nonché misure orizzontali a sostegno delle capacità degli Stati membri nel settore dell'integrazione, mentre gli interventi a favore dei cittadini di paesi terzi con un'incidenza a più lungo termine dovrebbero essere finanziati mediante altre forme di sostegno dell'Unione.	Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento dovrebbe finanziare azioni specificamente mirate alle esigenze dei cittadini di paesi terzi ***che soggiornano legalmente*** che sono in genere attuate nelle fasi iniziali dell'integrazione, nonché misure orizzontali a sostegno delle capacità degli Stati membri nel settore dell'integrazione, mentre gli interventi a favore dei cittadini di paesi terzi con un'incidenza a più lungo termine dovrebbero essere finanziati mediante altre forme di sostegno dell'Unione.

Or. en

Emendamento 107
Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Considerando 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento dovrebbe finanziare azioni specificamente mirate alle esigenze dei cittadini di paesi terzi che sono in genere attuate ***nelle fasi iniziali dell'***integrazione, nonché misure orizzontali a sostegno delle capacità degli Stati membri nel settore dell'integrazione, mentre gli interventi a favore dei cittadini di paesi terzi con un'incidenza a più lungo termine ***dovrebbero*** essere finanziati mediante altre forme di sostegno dell'Unione.	Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento dovrebbe finanziare azioni specificamente mirate alle esigenze dei cittadini di paesi terzi che sono in genere attuate ***durante l'***integrazione, nonché misure orizzontali a sostegno delle capacità degli Stati membri nel settore dell'integrazione, mentre gli interventi a favore dei cittadini di paesi terzi con un'incidenza a più lungo termine ***potrebbero*** essere finanziati mediante altre forme di sostegno dell'Unione.

Or. en

Emendamento 108
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Considerando 6 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento dovrebbe finanziare azioni specificamente mirate alle esigenze dei cittadini europei e sostenere le capacità degli Stati membri nel settore della prevenzione e dei controlli adeguati contribuendo a creare un senso di sicurezza tra i cittadini dell'Unione.

Or. el

Emendamento 109
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Poiché l'Unione e gli Stati membri si trovano ad affrontare crescenti carenze di manodopera e di competenze nonché sfide demografiche sempre maggiori, il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento dovrebbe contribuire allo sviluppo di canali di migrazione legale equi, efficienti e sostenibili, in linea con le esigenze economiche e sociali degli Stati membri. Tale sostegno dovrebbe contribuire a rafforzare l'attrattiva dell'Unione per i cittadini di paesi terzi con competenze pertinenti a tutti i livelli, agevolare l'inclusione nel mercato del lavoro e pratiche di assunzione eque e contribuire a prevenire lo sfruttamento del lavoro e a tutelare i diritti dei cittadini di paesi terzi.

Or. en

Emendamento 110
Loucas Fourlas, Fredis Beleris, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tomáš Zdechovský, Alice Teodorescu Måwe, Loránt Vincze, Henrik Dahl, Emil Radev

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) In considerazione del carattere evolutivo delle sfide migratorie e della necessità di una gestione efficace e sostenibile della migrazione, il sostegno dell'Unione dovrebbe essere in grado di contribuire allo sviluppo, alla sperimentazione e all'attuazione di soluzioni innovative, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione e internazionale. Tali soluzioni possono sostenere gli sforzi volti a prevenire la migrazione irregolare, migliorare le procedure di rimpatrio e di riammissione, allentare la pressione sugli Stati membri che si trovano ad affrontare flussi migratori sproporzionati e rafforzare l'efficacia complessiva del quadro dell'Unione per la gestione della migrazione.

Or. en

Emendamento 111
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Poiché le sfide nel settore della migrazione ***e*** dell'asilo sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento ai cambiamenti ***dei flussi migratori e della situazione relativa all'***asilo. Per rispondere alle	(7) Poiché le sfide nel settore della migrazione***,*** dell'asilo ***e dell'integrazione*** sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento ai cambiamenti ***dell'immigrazione e dell'***asilo. Per rispondere alle esigenze

esigenze impellenti e ai cambiamenti nelle politiche e nelle priorità dell'Unione e per orientare i finanziamenti verso azioni con un elevato valore aggiunto dell'Unione, è opportuno che parte del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento sia attuata in regime di gestione diretta, concorrente e indiretta tramite lo strumento dell'UE stabilito dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza. Lo strumento dell'UE offre flessibilità nella gestione del sostegno dell'Unione e, in regime di gestione concorrente, dovrebbe essere attuato attraverso i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri.

impellenti e ai cambiamenti nelle politiche e nelle priorità dell'Unione e per orientare i finanziamenti verso azioni con un elevato valore aggiunto dell'Unione, è opportuno che parte del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento sia attuata in regime di gestione diretta, concorrente e indiretta tramite lo strumento dell'UE stabilito dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza. ***Allo stesso tempo, al fine di garantire finanziamenti sufficienti e prevedibili per lo sviluppo del sistema europeo comune di asilo e di sistemi di asilo e accoglienza funzionanti, lo sviluppo della migrazione legale e la promozione e il contributo all'integrazione, è opportuno assegnare a tali obiettivi specifici una percentuale minima fissa della dotazione annuale dello strumento dell'UE destinata al presente regolamento. Inoltre, al fine di ampliare i flussi di finanziamento diretto nell'ambito dello strumento dell'UE per gli enti locali e regionali per l'attuazione delle azioni di integrazione, è opportuno basarsi sulla prassi stabilita nell'ambito dell'attuale Fondo Asilo, migrazione e integrazione e destinare il 5 % del sostegno annuale assegnato agli affari interni specificamente per le azioni di integrazione svolte dagli enti locali e regionali.*** Lo strumento dell'UE offre flessibilità nella gestione del sostegno dell'Unione e, in regime di gestione concorrente, dovrebbe essere attuato attraverso i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri. ***Tuttavia la flessibilità non dovrebbe comportare una riassegnazione sistematica delle risorse dalle azioni di protezione e integrazione.***

Or. en

Emendamento 112

Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Poiché le sfide nel settore della migrazione ***e*** dell'asilo sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento ai cambiamenti dei flussi migratori e della situazione relativa all'asilo. Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti nelle politiche e nelle priorità dell'Unione e per orientare i finanziamenti verso azioni con un elevato valore aggiunto dell'Unione, è opportuno che parte del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento sia attuata in regime di gestione diretta, concorrente e indiretta tramite lo strumento dell'UE stabilito dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza. Lo strumento dell'UE offre flessibilità nella gestione del sostegno dell'Unione e, in regime di gestione concorrente, dovrebbe essere attuato attraverso i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri.	(7) Poiché le sfide nel settore della migrazione***,*** dell'asilo ***e dell'integrazione*** sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento ai cambiamenti dei flussi migratori e della situazione relativa all'asilo. Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti nelle politiche e nelle priorità dell'Unione e per orientare i finanziamenti verso azioni con un elevato valore aggiunto dell'Unione, è opportuno che parte del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento sia attuata in regime di gestione diretta, concorrente e indiretta tramite lo strumento dell'UE stabilito dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza. ***Una percentuale minima fissa della dotazione annuale dello strumento dovrebbe essere destinata al sistema europeo comune di asilo, allo sviluppo della migrazione legale e alla promozione e al contributo all'integrazione, compresa, sulla base dell'attuale prassi del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, una quota del 10 % per le azioni di integrazione attuate direttamente dagli enti locali e regionali e dalle organizzazioni della società civile.*** Lo strumento dell'UE offre flessibilità nella gestione del sostegno dell'Unione e, in regime di gestione concorrente, dovrebbe essere attuato attraverso i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri. ***La flessibilità nella programmazione non dovrebbe in nessun caso comportare una riassegnazione sistematica delle risorse dalle azioni di protezione e integrazione.***

Or. en

Emendamento 113
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Poiché le sfide nel settore della migrazione e dell'asilo sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento ai cambiamenti dei flussi migratori e della situazione relativa all'asilo. Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti nelle politiche e nelle priorità dell'Unione e per orientare i finanziamenti verso azioni ***con un elevato valore aggiunto dell'Unione***, è opportuno che parte del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento sia attuata in regime di gestione diretta, concorrente e indiretta tramite lo strumento dell'UE stabilito dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza. Lo strumento dell'UE offre flessibilità nella gestione del sostegno dell'Unione e, in regime di gestione concorrente, dovrebbe essere attuato attraverso i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri.	(7) Poiché le sfide nel settore della migrazione e dell'asilo sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento ai cambiamenti dei flussi migratori e della situazione relativa all'asilo. Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti nelle politiche e nelle priorità dell'Unione e per orientare i finanziamenti verso azioni ***che rispondano alle comprovate esigenze degli Stati membri in materia di migrazione e asilo***, è opportuno che parte del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento sia attuata in regime di gestione diretta, concorrente e indiretta tramite lo strumento dell'UE stabilito dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza. Lo strumento dell'UE offre flessibilità nella gestione del sostegno dell'Unione e, in regime di gestione concorrente, dovrebbe essere attuato attraverso i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri.

Or. sk

Motivazione

Il concetto di «valore aggiunto dell'Unione» è vago e può portare al finanziamento di progetti che non hanno un legame diretto con le reali esigenze degli Stati membri. L'emendamento proposto sposta l'accento sulle esigenze oggettivamente individuate nel settore della migrazione e dell'asilo e sostiene un uso più efficiente dei fondi.

Emendamento 114
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Poiché le sfide nel settore della migrazione e dell'asilo sono in continua evoluzione, è necessario ***adeguare*** l'assegnazione del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento ***ai cambiamenti dei flussi migratori e della situazione relativa all'asilo***. Per rispondere alle esigenze impellenti ***e ai cambiamenti nelle politiche e nelle priorità dell'Unione*** e per orientare i finanziamenti verso azioni con un elevato valore aggiunto ***dell'Unione***, è opportuno che parte del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento sia attuata in regime di gestione diretta, concorrente e indiretta tramite lo strumento dell'UE stabilito dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza. Lo strumento dell'UE offre flessibilità nella gestione del sostegno dell'Unione e, in regime di gestione concorrente, dovrebbe essere attuato attraverso i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri.	(7) Poiché le sfide nel settore della migrazione e dell'asilo sono in continua evoluzione, è necessario ***orientare*** l'assegnazione del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento ***principalmente verso gli sforzi volti a contrastare l'immigrazione illegale e i fenomeni ad essa connessi***. Per rispondere alle esigenze impellenti e per orientare i finanziamenti verso azioni con un elevato valore aggiunto ***per gli Stati membri e per l'Unione***, è opportuno che parte del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento sia attuata in regime di gestione diretta, concorrente e indiretta tramite lo strumento dell'UE stabilito dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza. Lo strumento dell'UE offre flessibilità nella gestione del sostegno dell'Unione e, in regime di gestione concorrente, dovrebbe essere attuato attraverso i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri.

Or. pl

Emendamento 115
Loucas Fourlas, Tomáš Zdechovský, Alice Teodorescu Måwe, Loránt Vincze, Henrik Dahl, Emil Radev

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Poiché le sfide nel settore della migrazione ***e*** dell'asilo sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento ai cambiamenti dei flussi migratori e della situazione relativa all'asilo. Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti nelle politiche e nelle priorità dell'Unione e per orientare i finanziamenti verso azioni con un elevato valore aggiunto dell'Unione, è opportuno che parte del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento sia attuata in regime di gestione diretta, concorrente e indiretta tramite lo strumento dell'UE stabilito dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza. Lo strumento dell'UE offre flessibilità nella gestione del sostegno dell'Unione e, in regime di gestione concorrente, dovrebbe essere attuato attraverso i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri.	(7) Poiché le sfide nel settore della migrazione***,*** dell'asilo ***e dell'integrazione*** sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento ai cambiamenti dei flussi migratori e della situazione relativa all'asilo. Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti nelle politiche e nelle priorità dell'Unione e per orientare i finanziamenti verso azioni con un elevato valore aggiunto dell'Unione, è opportuno che parte del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento sia attuata in regime di gestione diretta, concorrente e indiretta tramite lo strumento dell'UE stabilito dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza. Lo strumento dell'UE offre flessibilità nella gestione del sostegno dell'Unione e, in regime di gestione concorrente, dovrebbe essere attuato attraverso i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 116
Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Poiché le sfide nel settore della migrazione ***e*** dell'asilo sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento ai cambiamenti dei flussi migratori e della situazione relativa all'asilo. Per rispondere alle	(7) Poiché le sfide nel settore della migrazione***,*** dell'asilo ***e dell'integrazione*** sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento ai cambiamenti dei flussi migratori e della situazione relativa all'asilo. Per rispondere

esigenze impellenti e ai cambiamenti nelle politiche e nelle priorità dell'Unione e per orientare i finanziamenti verso azioni con un elevato valore aggiunto dell'Unione, è opportuno che parte del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento sia attuata in regime di gestione diretta, concorrente e indiretta tramite lo strumento dell'UE stabilito dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza. Lo strumento dell'UE offre flessibilità nella gestione del sostegno dell'Unione e, in regime di gestione concorrente, dovrebbe essere attuato attraverso i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri.	alle esigenze impellenti e ai cambiamenti nelle politiche e nelle priorità dell'Unione e per orientare i finanziamenti verso azioni con un elevato valore aggiunto dell'Unione, è opportuno che parte del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento sia attuata in regime di gestione diretta, concorrente e indiretta tramite lo strumento dell'UE stabilito dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza. Lo strumento dell'UE offre flessibilità nella gestione del sostegno dell'Unione e, in regime di gestione concorrente, dovrebbe essere attuato attraverso i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 117
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Lo strumento dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a sviluppare, monitorare e valutare le loro politiche in materia di asilo e, soprattutto, a stabilire percorsi migratori legali e sicuri verso l'UE, in linea con gli obblighi degli Stati ai sensi del diritto internazionale di proteggere dallo sfruttamento coloro che cercano protezione internazionale e i migranti. Dovrebbe inoltre sostenere e contribuire all'integrazione sociale di tutte le persone presenti nell'Unione, indipendentemente dal loro status amministrativo, anche attraverso l'apprendimento delle lingue, il riconoscimento delle qualifiche, l'accesso all'occupazione a condizioni eque, alloggi

e assistenza sanitaria dignitosi, garantendo la non discriminazione e la parità di godimento dei diritti e la loro piena partecipazione alla vita sociale, economica, culturale e politica della società di accoglienza.

Or. en

Emendamento 118
Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Nikola Minchev, Irena Joveva

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Lo strumento dell'UE dovrebbe contribuire agli obiettivi della politica in materia di affari interni attraverso la distribuzione dei suoi fondi alle misure attuate in gestione diretta o indiretta, in linea con le percentuali della chiave "affari interni" di cui all'allegato I del regolamento che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034, con il 45 % da spendere per le frontiere e i visti, il 35 % per la migrazione e il 20 % per la sicurezza.

Or. en

Emendamento 119
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	(7 ter) Date le dimensioni e la natura delle organizzazioni della società civile che sono potenziali beneficiari del sostegno a norma del presente regolamento, i tassi di cofinanziamento previsti dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza sono escludenti e irrealistici. È pertanto necessario stabilire tassi di cofinanziamento adeguati nel presente regolamento al fine di offrire ai piccoli attori della società civile e alle piccole autorità locali e regionali opportunità realistiche di beneficiare del sostegno a norma del presente regolamento e di offrire agli Stati membri le azioni e i servizi necessari per conseguire gli obiettivi specifici del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 120
Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le conoscenze, le competenze e l'esperienza dei pertinenti organi e organismi dell'Unione siano prese in considerazione nell'elaborazione dei piani nazionali e regionali degli Stati membri e nell'attuazione delle misure o nell'affrontare le sfide relative alla gestione della migrazione, al controllo e alla gestione delle frontiere e alla sicurezza interna. Se del caso, la Commissione dovrebbe poter coinvolgere i pertinenti organi e organismi dell'Unione	***soppresso***

anche nelle attività volte a garantire che le misure sostenute dall'Unione siano conformi al pertinente acquis dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 121
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le conoscenze, le competenze e l'esperienza dei pertinenti ***organi e organismi dell'Unione*** siano ***prese in considerazione*** nell'elaborazione dei piani nazionali e regionali ***degli Stati membri*** e nell'attuazione delle misure o nell'affrontare le sfide relative alla ***gestione della*** migrazione, al controllo e alla gestione delle frontiere e alla sicurezza interna. ***Se del caso, la Commissione dovrebbe poter coinvolgere i pertinenti organi e organismi dell'Unione anche nelle attività volte a garantire che le misure sostenute dall'Unione siano conformi al pertinente acquis dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione.***	(8) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le conoscenze, le competenze e l'esperienza dei pertinenti ***servizi degli Stati membri*** siano ***considerate prioritarie*** nell'elaborazione dei piani nazionali e regionali e nell'attuazione delle misure o nell'affrontare le sfide relative alla ***lotta alla*** migrazione ***illegale***, al controllo e alla gestione delle frontiere e alla sicurezza interna.

Or. pl

Emendamento 122
Loucas Fourlas, Tomáš Zdechovský, Alice Teodorescu Måwe, Loránt Vincze, Henrik Dahl, Emil Radev

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*

(8) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le conoscenze, le competenze e l'esperienza dei pertinenti organi e organismi dell'Unione siano prese in considerazione nell'elaborazione dei piani nazionali e regionali degli Stati membri e nell'attuazione delle misure o nell'affrontare le sfide relative alla gestione della migrazione, al controllo e alla gestione delle frontiere e alla sicurezza interna. Se del caso, la Commissione dovrebbe poter coinvolgere i pertinenti organi e organismi dell'Unione anche nelle attività volte a garantire che le misure sostenute dall'Unione siano conformi al pertinente acquis dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione.	(8) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le conoscenze, le competenze e l'esperienza dei pertinenti organi e organismi dell'Unione siano prese in considerazione nell'elaborazione dei piani nazionali e regionali degli Stati membri e nell'attuazione delle misure o nell'affrontare le sfide relative alla gestione della migrazione, al controllo e alla gestione delle frontiere e alla sicurezza interna***, anche avvalendosi pienamente delle capacità operative e analitiche e garantendo il coordinamento e lo scambio di informazioni efficaci con tali organi e organismi***. Se del caso, la Commissione dovrebbe poter coinvolgere i pertinenti organi e organismi dell'Unione anche nelle attività volte a garantire che le misure sostenute dall'Unione siano conformi al pertinente acquis dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione.

Or. en

Emendamento 123
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le conoscenze, le competenze e l'esperienza dei pertinenti organi e organismi dell'Unione siano prese in considerazione nell'elaborazione dei piani nazionali e regionali degli Stati membri ***e nell'attuazione delle misure o nell'affrontare le sfide relative alla gestione della migrazione, al controllo e alla gestione delle frontiere e alla sicurezza interna***. Se del caso, la Commissione dovrebbe poter coinvolgere i pertinenti organi e organismi dell'Unione	(8) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le conoscenze, le competenze e l'esperienza dei pertinenti organi e organismi dell'Unione siano prese in considerazione nell'elaborazione dei piani nazionali e regionali degli Stati membri. Se del caso, la Commissione dovrebbe poter coinvolgere i pertinenti organi e organismi dell'Unione anche nelle attività volte a garantire che le misure sostenute dall'Unione siano conformi al pertinente acquis dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione.

anche nelle attività volte a garantire che le misure sostenute dall'Unione siano conformi al pertinente acquis dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione.

Or. en

Emendamento 124
Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le conoscenze, le competenze e l'esperienza dei pertinenti organi e organismi dell'Unione siano prese in considerazione nell'elaborazione dei piani nazionali e regionali degli Stati membri e nell'attuazione delle misure o nell'affrontare le sfide relative alla gestione della migrazione, al controllo e alla gestione delle frontiere e alla sicurezza interna. Se del caso, la Commissione dovrebbe poter coinvolgere i pertinenti organi e organismi dell'Unione anche nelle attività volte a garantire che le misure sostenute dall'Unione siano conformi al pertinente acquis dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione.	(8) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le conoscenze, le competenze e l'esperienza dei pertinenti organi e organismi dell'Unione ***e della società civile, compresi quelli specializzati nella protezione internazionale,*** siano prese in considerazione nell'elaborazione dei piani nazionali e regionali degli Stati membri e nell'attuazione delle misure o nell'affrontare le sfide relative alla gestione della migrazione, al controllo e alla gestione delle frontiere e alla sicurezza interna. Se del caso, la Commissione dovrebbe poter coinvolgere i pertinenti organi e organismi dell'Unione anche nelle attività volte a garantire che le misure sostenute dall'Unione siano conformi al pertinente acquis dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione.

Or. en

Emendamento 125
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le conoscenze, le competenze e l'esperienza dei pertinenti organi e organismi dell'Unione siano prese in considerazione nell'elaborazione dei piani nazionali e regionali degli Stati membri e nell'attuazione delle misure o nell'affrontare le sfide relative alla gestione della migrazione***, al controllo e alla gestione delle frontiere e alla sicurezza interna***. Se del caso, la Commissione dovrebbe poter coinvolgere i pertinenti organi e organismi dell'Unione anche nelle attività volte a garantire che le misure sostenute dall'Unione siano conformi al pertinente acquis dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione.	(8) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le conoscenze, le competenze e l'esperienza dei pertinenti organi e organismi dell'Unione***, nonché le organizzazioni internazionali e le organizzazioni della società civile pertinenti,*** siano prese in considerazione nell'elaborazione dei piani nazionali e regionali degli Stati membri e nell'attuazione delle misure o nell'affrontare le sfide relative alla gestione della migrazione. Se del caso, la Commissione dovrebbe poter coinvolgere i pertinenti organi e organismi dell'Unione anche nelle attività volte a garantire che le misure sostenute dall'Unione siano conformi al pertinente acquis dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione.

Or. en

Emendamento 126
Sophie Wilmès, Malik Azmani, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le conoscenze, le competenze e l'esperienza dei pertinenti organi e organismi dell'Unione siano prese in considerazione nell'elaborazione dei piani nazionali e regionali degli Stati membri e nell'attuazione delle misure o nell'affrontare le sfide relative alla gestione della migrazione, al controllo e alla gestione delle frontiere e alla sicurezza interna. Se del caso, la Commissione dovrebbe poter coinvolgere i pertinenti organi e organismi dell'Unione anche nelle attività volte a garantire che le misure sostenute dall'Unione siano conformi al	(8) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le conoscenze, le competenze e l'esperienza dei pertinenti organi e organismi dell'Unione siano prese in considerazione ***in via principale*** nell'elaborazione dei piani nazionali e regionali degli Stati membri e nell'attuazione delle misure o nell'affrontare le sfide relative alla gestione della migrazione, al controllo e alla gestione delle frontiere e alla sicurezza interna. Se del caso, la Commissione dovrebbe poter coinvolgere i pertinenti organi e organismi dell'Unione anche nelle attività volte a garantire che le misure sostenute dall'Unione siano conformi al

pertinente acquis dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione.	pertinente acquis dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione.

Or. en

Emendamento 127
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le conoscenze, le competenze e l'esperienza dei pertinenti organi e organismi dell'Unione siano prese in considerazione nell'elaborazione dei piani nazionali e regionali degli Stati membri e nell'attuazione delle misure o nell'affrontare le sfide relative alla gestione della migrazione, al controllo e alla gestione delle frontiere e alla sicurezza interna. Se del caso, la Commissione dovrebbe poter coinvolgere i pertinenti organi e organismi dell'Unione anche nelle attività volte a garantire che le misure sostenute dall'Unione siano conformi al pertinente acquis dell'Unione ***e alle priorità concordate dell'Unione***.	(8) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le conoscenze, le competenze e l'esperienza dei pertinenti organi e organismi dell'Unione siano prese in considerazione nell'elaborazione dei piani nazionali e regionali degli Stati membri e nell'attuazione delle misure o nell'affrontare le sfide relative alla gestione della migrazione, al controllo e alla gestione delle frontiere e alla sicurezza interna. Se del caso, la Commissione dovrebbe poter coinvolgere i pertinenti organi e organismi dell'Unione anche nelle attività volte a garantire che le misure sostenute dall'Unione siano conformi al pertinente acquis dell'Unione.

Or. sk

Motivazione

Il rispetto dell'acquis dell'Unione costituisce un criterio giuridico oggettivo. Per contro, l'espressione «priorità concordate dell'Unione» è un concetto politico più ampio, suscettibile di interpretazioni differenti. La soppressione di tale formulazione rafforza la certezza del diritto e concentra la disposizione sul rispetto delle disposizioni giuridiche vincolanti.

Emendamento 128
Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Data la natura interna del sostegno dell'Unione e in quanto principale strumento di finanziamento per l'asilo e la migrazione a livello dell'Unione, il sostegno dell'Unione dovrebbe sostenere primariamente azioni al servizio della politica interna dell'Unione in materia di asilo, migrazione e integrazione in linea con i suoi obiettivi.

Or. en

Emendamento 129
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Ricordiamo il registro elettronico comune eu-LISA e l'importante ruolo che può svolgere nella lotta contro l'immigrazione illegale.

Or. el

Emendamento 130
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Il sostegno dell'Unione dovrebbe inoltre contribuire all'attuazione della protezione temporanea in relazione alla direttiva 2001/55/CE[10] del Consiglio in	(9) Il sostegno dell'Unione dovrebbe inoltre contribuire all'attuazione della protezione temporanea in relazione alla direttiva 2001/55/CE del Consiglio in caso

caso di afflusso massiccio di sfollati***,*** ***compresa*** la protezione temporanea introdotta e prorogata da precedenti decisioni del Consiglio, e all'attuazione di misure volte a promuovere l'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ospitano tali persone.	di afflusso massiccio di sfollati ***provenienti dagli Stati membri dell'UE o dagli Stati limitrofi, in misura proporzionata alla popolazione di ciascun paese e a un tasso non superiore al 3 %, e comprenderà*** la protezione temporanea introdotta e prorogata da precedenti decisioni del Consiglio, e all'attuazione di misure volte a promuovere l'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ospitano tali persone. ***Precisiamo che le persone che provengono da paesi terzi sicuri, che hanno attraversato paesi terzi sicuri, o che arrivano nell'Unione attraverso regimi non riconosciuti, vedranno respinta la propria domanda di asilo.***
[10] Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/55/oj).	[10] Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/55/oj).

Or. el

Emendamento 131
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neved'alová

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Il sostegno dell'Unione dovrebbe inoltre contribuire all'attuazione della protezione temporanea in relazione alla direttiva 2001/55/CE[10] del Consiglio in caso di afflusso massiccio di sfollati, compresa la protezione temporanea introdotta e prorogata da precedenti decisioni del Consiglio***, e all'attuazione di***	(9) Il sostegno dell'Unione dovrebbe inoltre contribuire all'attuazione della protezione temporanea in relazione alla direttiva 2001/55/CE[10] del Consiglio in caso di afflusso massiccio di sfollati, compresa la protezione temporanea introdotta e prorogata da precedenti decisioni del Consiglio.

misure volte a promuovere l'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ospitano tali persone.

[10] Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/55/oj).

[10] Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/55/oj).

Or. sk

Motivazione

Il Fondo in questione è destinato a finanziare misure connesse alla concessione di protezione temporanea. L'espressione «equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri» rappresenta un ampio concetto politico, il cui contenuto non è ulteriormente definito. La soppressione di questa parte aumenta la chiarezza giuridica della disposizione senza pregiudicare la possibilità di fornire sostegno alle persone che godono di protezione temporanea.

Emendamento 132
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Il sostegno dell'Unione dovrebbe inoltre contribuire all'attuazione della protezione temporanea in relazione alla direttiva 2001/55/CE[10] del Consiglio in caso di afflusso massiccio di sfollati, compresa la protezione temporanea introdotta e prorogata da precedenti decisioni del Consiglio***, e all'attuazione di misure volte a promuovere l'equilibrio degli sforzi tra*** gli Stati membri ***che ospitano tali persone***.	(9) Il sostegno dell'Unione dovrebbe inoltre contribuire all'attuazione della protezione temporanea in relazione alla direttiva 2001/55/CE[10] del Consiglio in caso di afflusso massiccio di sfollati, compresa la protezione temporanea introdotta e prorogata da precedenti decisioni del Consiglio ***a favore dei cittadini di paesi in guerra che arrivano direttamente da tali paesi e che*** gli Stati membri ***sono disposti ad ammettere***.

[10] Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/55/oj).

[10] Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/55/oj).

Or. pl

Emendamento 133
Loucas Fourlas, Fredis Beleris, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tomáš Zdechovský, Alice Teodorescu Måwe, Loránt Vincze, Henrik Dahl, Emil Radev

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire ad aumentare l'efficacia della politica di rimpatrio, quale componente essenziale di un sistema di migrazione ben funzionante. In particolare, dovrebbe sostenere gli Stati membri nel garantire rimpatri rapidi, efficienti e sostenibili, anche attraverso una cooperazione rafforzata con i paesi terzi in materia di riammissione e reintegrazione.

Or. en

Emendamento 134
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Gli Stati membri dovrebbero basarsi sul principio di partenariato	(10) Gli Stati membri dovrebbero basarsi sul principio di partenariato

nell'attuazione del sostegno dell'Unione per garantire la continuità nell'approccio di governance.	nell'attuazione del sostegno dell'Unione per garantire la continuità nell'approccio di governance. ***Poiché il principio di partenariato è particolarmente importante nel contesto delle politiche in materia di asilo, migrazione e integrazione, gli Stati membri dovrebbero specificare la composizione dei loro partenariati nonché la descrizione degli accordi di partenariato nella misura in cui riguardano lo strumento di sostegno per l'asilo, la migrazione e l'integrazione. Tali dettagli dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico dallo Stato membro su richiesta.***

Or. en

Emendamento 135
Loucas Fourlas, Tomáš Zdechovský, Alice Teodorescu Måwe, Loránt Vincze, Henrik Dahl, Emil Radev

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Gli Stati membri dovrebbero basarsi sul principio di partenariato nell'attuazione del sostegno dell'Unione per garantire la continuità nell'approccio di governance.	(10) Gli Stati membri dovrebbero basarsi sul principio di partenariato nell'attuazione del sostegno dell'Unione per garantire la continuità nell'approccio di governance***, anche assicurando l'adeguato coinvolgimento delle autorità regionali e locali nella preparazione e nell'attuazione dei piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri, conformemente ai quadri istituzionali specifici***.

Or. en

Emendamento 136
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Gli Stati membri dovrebbero basarsi sul principio di partenariato nell'attuazione del sostegno dell'Unione per garantire la continuità nell'approccio di governance.	(10) Gli Stati membri dovrebbero basarsi sul principio di partenariato nell'attuazione del sostegno dell'Unione per garantire la continuità nell'approccio di governance***, senza che tale principio comporti l'obbligo di coinvolgere specifiche categorie di organizzazioni o di organismi***.

Or. sk

Motivazione

Il principio di partenariato non dovrebbe conferire automaticamente a talune entità il diritto di partecipare alla pianificazione o all'attuazione del programma. La selezione dei partner pertinenti dovrebbe essere decisa dagli Stati membri in funzione delle proprie esigenze e condizioni organizzative.

Emendamento 137
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla concordanza, alla coerenza, alle sinergie e alle complementarità tra le politiche interne ed esterne dell'Unione. Occorre aumentare la coerenza tra le politiche in materia di migrazione, asilo e rimpatrio e le politiche esterne ed è importante garantire che l'assistenza esterna dell'Unione e il sostegno da essa fornito a norma del presente regolamento contribuiscano a un approccio coordinato, olistico e strutturato in materia di migrazione, massimizzando le sinergie e rafforzando l'effetto leva. Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento può comprendere anche il	***soppresso***

sostegno alle pertinenti risorse delle delegazioni dell'UE in casi debitamente giustificati ed essere oggetto di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione nelle fasi di programmazione e attuazione.

Or. en

Emendamento 138
Loucas Fourlas, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Fredis Beleris, Tomáš Zdechovský, Alice Teodorescu Måwe, Loránt Vincze, Henrik Dahl, Emil Radev

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla concordanza, alla coerenza, alle sinergie e alle complementarità tra le politiche interne ed esterne dell'Unione. Occorre aumentare la coerenza tra le politiche in materia di migrazione, asilo e rimpatrio e le politiche esterne ed è importante garantire che l'assistenza esterna dell'Unione e il sostegno da essa fornito a norma del presente regolamento contribuiscano a un approccio coordinato, olistico e strutturato in materia di migrazione, massimizzando le sinergie e rafforzando l'effetto leva. Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento può comprendere anche il sostegno alle pertinenti risorse delle delegazioni dell'UE ***in casi debitamente giustificati*** ed essere oggetto di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione nelle fasi di programmazione e attuazione.	(11) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla concordanza, alla coerenza, alle sinergie e alle complementarità tra le politiche interne ed esterne dell'Unione. ***È importante che la Commissione garantisca il coordinamento con altri fondi pertinenti dell'UE, quali il fondo dello strumento per la gestione delle frontiere e i visti e il fondo sicurezza interna, al fine di massimizzare l'impatto dei finanziamenti dell'UE ed evitare duplicazioni.*** Occorre aumentare la coerenza tra le politiche in materia di migrazione, asilo e rimpatrio e le politiche esterne ed è importante garantire che l'assistenza esterna dell'Unione e il sostegno da essa fornito a norma del presente regolamento contribuiscano a un approccio coordinato, olistico e strutturato in materia di migrazione, massimizzando le sinergie e rafforzando l'effetto leva***, perseguendo una cooperazione significativa e orientata ai risultati con i paesi terzi e i portatori di interessi pertinenti***. Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento ***può comprendere azioni realizzate in paesi terzi e*** può comprendere anche il sostegno alle pertinenti risorse delle delegazioni dell'UE

ed essere oggetto di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione nelle fasi di programmazione e attuazione.

Or. en

Emendamento 139
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla concordanza, alla coerenza, alle sinergie e alle complementarità tra le politiche interne ed esterne dell'Unione. Occorre aumentare la coerenza tra le politiche in materia di migrazione, asilo e rimpatrio e le politiche esterne ed è importante garantire che l'assistenza esterna dell'Unione e il sostegno da essa fornito a norma del presente regolamento contribuiscano a un approccio coordinato, olistico e strutturato in materia di migrazione, massimizzando ***le sinergie e rafforzando l'effetto leva***. Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento può comprendere anche il sostegno alle pertinenti risorse delle delegazioni dell'UE in casi debitamente giustificati ed essere oggetto di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione nelle fasi di programmazione e attuazione.	(11) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla concordanza, alla coerenza, alle sinergie e alle complementarità tra le politiche interne ed esterne dell'Unione. Occorre aumentare la coerenza tra le politiche in materia di migrazione, asilo e rimpatrio e le politiche esterne ed è importante garantire che l'assistenza esterna dell'Unione e il sostegno da essa fornito a norma del presente regolamento contribuiscano a un approccio coordinato, olistico e strutturato in materia di migrazione, ***che funga da deterrente nei confronti dell'immigrazione illegale*** massimizzando ***le politiche volte a scoraggiare le ONG e coloro che commercializzano l'immigrazione illegale per arricchirsi in modo illecito***. Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento può comprendere anche il sostegno alle pertinenti risorse delle delegazioni dell'UE in casi debitamente giustificati ed essere oggetto di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione nelle fasi di programmazione e attuazione.

Or. el

Emendamento 140
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla concordanza, alla coerenza, alle sinergie e alle complementarità tra le politiche interne ed esterne dell'Unione. Occorre aumentare la coerenza tra le politiche in materia di migrazione, asilo e rimpatrio e le politiche esterne ed è importante garantire che l'assistenza esterna dell'Unione e il sostegno da essa fornito a norma del presente regolamento contribuiscano a ***un approccio coordinato, olistico e strutturato in materia di*** migrazione***, massimizzando le sinergie e rafforzando l'effetto leva***. Il ***sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento può comprendere anche il sostegno alle pertinenti risorse delle delegazioni dell'UE in casi debitamente giustificati ed essere oggetto di*** coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione nelle fasi di programmazione e attuazione.	(11) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla concordanza, alla coerenza, alle sinergie e alle complementarità tra le politiche interne ed esterne dell'Unione. Occorre aumentare la coerenza tra le politiche in materia di migrazione, asilo e rimpatrio e le politiche esterne ed è importante garantire che l'assistenza esterna dell'Unione e il sostegno da essa fornito a norma del presente regolamento contribuiscano a ***una gestione della migrazione coordinata ed efficace, alla prevenzione della*** migrazione ***irregolare, alla cooperazione in materia di rimpatri e alla lotta contro il traffico di migranti***. Il coordinamento ***può aver luogo*** tra gli Stati membri e la Commissione nelle fasi di programmazione e attuazione.

Or. sk

Motivazione

I termini «approccio olistico», «massimizzando le sinergie» e «rafforzando l'effetto leva» sono vaghi e non forniscono sufficienti indicazioni per l'utilizzo dei fondi. La modifica proposta li sostituisce con obiettivi specifici nei settori della gestione della migrazione, dei rimpatri e della lotta contro il traffico di migranti. Il Fondo AMIF è destinato principalmente a sostenere le azioni degli Stati membri, mentre il finanziamento delle delegazioni dell'UE rientra negli strumenti di azione esterna dell'Unione. L'emendamento aumenta la certezza del diritto e la trasparenza nell'uso del Fondo.

Emendamento 141
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla concordanza, alla coerenza, alle sinergie e alle complementarità tra le politiche interne ed esterne dell'Unione. Occorre aumentare la coerenza tra le politiche in materia di migrazione, asilo e rimpatrio e le politiche esterne ed è importante garantire che l'assistenza esterna dell'Unione e il sostegno da essa fornito a norma del presente regolamento contribuiscano a un approccio coordinato, olistico e strutturato ***in materia di*** migrazione, massimizzando le sinergie e rafforzando l'effetto leva. Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento può comprendere anche il sostegno alle pertinenti risorse delle delegazioni dell'UE in casi debitamente giustificati ed essere oggetto di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione nelle fasi di programmazione e attuazione.	(11) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla concordanza, alla coerenza, alle sinergie e alle complementarità tra le politiche interne ed esterne dell'Unione. Occorre aumentare la coerenza tra le politiche in materia di migrazione, asilo e rimpatrio e le politiche esterne ed è importante garantire che l'assistenza esterna dell'Unione e il sostegno da essa fornito a norma del presente regolamento contribuiscano a un approccio coordinato, olistico e strutturato ***incentrato sulla lotta alla*** migrazione ***illegale***, massimizzando le sinergie e rafforzando l'effetto leva. Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento può comprendere anche il sostegno alle pertinenti risorse delle delegazioni dell'UE in casi debitamente giustificati ed essere oggetto di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione nelle fasi di programmazione e attuazione.

Or. pl

Emendamento 142
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla concordanza, alla coerenza, alle sinergie e alle complementarità tra le politiche interne ed esterne dell'Unione. Occorre aumentare la coerenza tra le politiche in materia di migrazione, asilo e rimpatrio e le politiche esterne ***ed è importante*** garantire che ***l'assistenza esterna dell'Unione e il sostegno da essa fornito a norma del presente regolamento*** contribuiscano ***a un approccio coordinato, olistico e strutturato in materia di***	(11) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla concordanza, alla coerenza, alle sinergie e alle complementarità tra le politiche interne ed esterne dell'Unione. Occorre aumentare la coerenza tra le politiche in materia di migrazione, asilo e rimpatrio e le politiche esterne***, compreso il commercio, lo sviluppo, l'esportazione di armi e la politica estera e di sicurezza, per*** garantire che ***tali politiche non*** contribuiscano ***ad alimentare le cause profonde degli sfollamenti forzati, come la***

***migrazione, massimizzando le sinergie e rafforzando l'effetto leva**. **Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento può comprendere anche il sostegno alle pertinenti** risorse **delle delegazioni dell'UE in casi debitamente giustificati ed essere oggetto di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione nelle fasi di programmazione e attuazione**.*

povertà, la disuguaglianza, conflitti armati o lo sfruttamento delle** risorse **naturali**. **È pertanto essenziale che la cooperazione allo sviluppo non sia condizionata dalla cooperazione in materia di rimpatrio e riammissione o dalla sorveglianza di frontiera di paesi terzi.

Or. en

Emendamento 143
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Il sostegno dell'Unione non dovrebbe creare incentivi all'immigrazione illegale. I finanziamenti dovrebbero essere destinati a misure che rafforzino la dissuasione contro l'immigrazione illegale, aumentino i tassi di rimpatrio e sostengano gli Stati membri nell'applicazione efficace e senza indebiti ritardi dell'acquis dell'Unione.

Or. en

Emendamento 144
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) L'Europa deve proteggere i propri interessi in materia di sicurezza da fornitori che potrebbero rappresentare un rischio persistente per la sicurezza a	***soppresso***

causa delle potenziali ingerenze da parte di paesi terzi e delle loro pratiche nel campo della cibersicurezza. Occorre quindi ridurre il rischio di una persistente dipendenza da fornitori ad alto rischio nel mercato interno, in quanto potrebbero avere ripercussioni gravi sulla sicurezza degli utenti, delle imprese e delle autorità in tutta l'UE in termini di integrità dei dati e dei servizi, come pure di disponibilità dei servizi. Tale esclusione dovrebbe basarsi su una valutazione proporzionata del rischio e sulle corrispondenti misure di attenuazione, quali definite nelle politiche e normative dell'Unione.

Or. en

Emendamento 145
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) L'Europa deve proteggere i propri interessi in materia di sicurezza da fornitori che potrebbero rappresentare un rischio persistente per la sicurezza a causa delle potenziali ingerenze da parte di paesi terzi e delle loro pratiche nel campo della cibersicurezza. Occorre quindi ridurre il rischio di una persistente dipendenza da fornitori ad alto rischio nel mercato interno, in quanto potrebbero avere ripercussioni gravi sulla sicurezza degli utenti, delle imprese e delle autorità in tutta l'UE in termini di integrità dei dati e dei servizi, come pure di disponibilità dei servizi. Tale esclusione dovrebbe basarsi su una valutazione proporzionata del rischio e sulle corrispondenti misure di attenuazione, quali definite nelle politiche e normative	***soppresso***

dell'Unione.

Or. en

Emendamento 146
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) L'Europa deve proteggere i propri interessi in materia di sicurezza da fornitori che potrebbero rappresentare un rischio persistente per la sicurezza a causa delle potenziali ingerenze da parte di paesi terzi e delle loro pratiche nel campo della cibersicurezza. Occorre quindi ridurre il rischio di una persistente dipendenza da fornitori ad alto rischio nel mercato interno, in quanto potrebbero avere ripercussioni gravi sulla sicurezza degli utenti, delle imprese e delle autorità in tutta l'UE ***in termini di integrità dei dati e dei servizi, come pure di disponibilità dei servizi***. Tale esclusione dovrebbe basarsi su una valutazione proporzionata del rischio e sulle corrispondenti misure di attenuazione, quali definite nelle politiche e normative dell'Unione.	(12) L'Europa deve proteggere i propri interessi in materia di sicurezza da fornitori che potrebbero rappresentare un rischio persistente per la sicurezza a causa delle potenziali ingerenze da parte di paesi terzi e delle loro pratiche nel campo della cibersicurezza. Occorre quindi ridurre il rischio di una persistente dipendenza da fornitori ad alto rischio nel mercato interno, in quanto potrebbero avere ripercussioni gravi sulla sicurezza degli utenti, delle imprese e delle autorità in tutta l'UE. Tale esclusione dovrebbe basarsi su una valutazione proporzionata del rischio e sulle corrispondenti misure di attenuazione, quali definite nelle politiche e normative dell'Unione***, nonché dalle valutazioni interne degli Stati membri***.

Or. fi

Emendamento 147
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il reinsediamento e l'ammissione umanitaria sono alternative sicure e legali alla migrazione irregolare e costituiscono	***soppresso***

uno strumento di solidarietà europea nei confronti di paesi che non sono Stati membri e che ospitano un gran numero di persone in fuga da guerre o persecuzioni. Per le loro attività di reinsediamento e ammissione umanitaria svolte nel quadro del regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio[11], gli Stati membri dovrebbero ricevere finanziamenti adeguati dal bilancio dell'Unione. Data la natura specifica del sostegno necessario ai fini del reinsediamento e dell'ammissione umanitaria e del trasferimento dei richiedenti protezione internazionale o dei beneficiari di protezione internazionale, è necessario che il presente regolamento stabilisca per tale sostegno importi unitari predeterminati.

*[11] **Regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria e modifica il regolamento (UE) 2021/1147 (GU L, 2024/1350, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1350/oj, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/381/oj).***

Or. fi

Emendamento 148
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il reinsediamento e l'ammissione umanitaria ***sono alternative sicure e legali alla migrazione irregolare e*** costituiscono uno strumento di solidarietà europea nei confronti di paesi che non sono Stati	(13) Il reinsediamento e l'ammissione umanitaria***, basati su decisioni autonome degli Stati membri,*** costituiscono uno strumento di solidarietà europea nei confronti di paesi che non sono Stati

membri e che ospitano un gran numero di persone in fuga da guerre o persecuzioni. ***Per le loro attività di reinsediamento e ammissione umanitaria svolte nel quadro del regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio[11], gli Stati membri dovrebbero ricevere finanziamenti adeguati dal bilancio dell'Unione. Data la natura specifica del sostegno necessario ai fini del reinsediamento e dell'ammissione umanitaria e del trasferimento dei richiedenti protezione internazionale o dei beneficiari di protezione internazionale, è necessario che il presente regolamento stabilisca per tale sostegno importi unitari predeterminati.***	membri e che ospitano un gran numero di persone in fuga da guerre o persecuzioni.
[11] Regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria e modifica il regolamento (UE) 2021/1147 (GU L, 2024/1350, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1350/oj, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/381/oj).	
	Or. pl

Emendamento 149
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) ***Il reinsediamento e l'ammissione umanitaria sono alternative sicure e legali alla migrazione irregolare e costituiscono uno strumento di solidarietà europea nei confronti di paesi che non sono Stati membri e che ospitano un gran numero di persone in fuga da guerre o persecuzioni.***	(13) Per le loro attività di reinsediamento e ammissione umanitaria svolte nel quadro del regolamento (UE) 2024/1350[11] del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri dovrebbero ricevere finanziamenti adeguati dal bilancio dell'Unione ***corrispondenti ai***

Per le loro attività di reinsediamento e ammissione umanitaria svolte nel quadro del regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio[11], gli Stati membri dovrebbero ricevere finanziamenti adeguati dal bilancio dell'Unione. Data la natura specifica del sostegno necessario ai fini del reinsediamento e dell'ammissione umanitaria e del trasferimento dei richiedenti protezione internazionale o dei beneficiari di protezione internazionale, è necessario che il presente regolamento stabilisca per tale sostegno importi unitari predeterminati.	***costi effettivamente sostenuti e alle capacità degli Stati membri***. Data la natura specifica del sostegno necessario ai fini del reinsediamento e dell'ammissione umanitaria e del trasferimento dei richiedenti protezione internazionale o dei beneficiari di protezione internazionale, è necessario che il presente regolamento stabilisca per tale sostegno importi unitari predeterminati.
[11] Regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria e modifica il regolamento (UE) 2021/1147 (GU L, 2024/1350, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1350/oj, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/381/oj).	[11] Regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria e modifica il regolamento (UE) 2021/1147 (GU L, 2024/1350, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1350/oj, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/381/oj).

Or. sk

Motivazione

La prima frase non contiene gli elementi necessari per spiegare il funzionamento del meccanismo finanziario e costituisce una valutazione politica del reinsediamento e dell'ammissione umanitaria. La soppressione di questa formulazione non modifica il contenuto giuridico del regolamento né il sistema di finanziamento. Inoltre, i finanziamenti dovrebbero essere collegati alle esigenze oggettive e ai costi effettivamente sostenuti degli Stati membri. La modifica proposta rafforza pertanto anche la trasparenza e l'efficienza nell'utilizzo dei fondi dell'Unione.

Emendamento 150
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il reinsediamento ***e l'ammissione umanitaria sono alternative sicure e legali alla migrazione irregolare e costituiscono uno strumento di solidarietà europea nei confronti di*** paesi che non sono Stati membri e che ospitano un gran numero di persone in fuga da guerre o persecuzioni. ***Per le loro attività di reinsediamento e ammissione umanitaria svolte nel quadro del regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio[11], gli Stati membri*** dovrebbero ricevere finanziamenti adeguati dal bilancio dell'Unione. Data la natura specifica del sostegno necessario ai fini del reinsediamento e dell'ammissione umanitaria e del trasferimento dei richiedenti protezione internazionale o dei beneficiari di protezione internazionale, è necessario che il presente regolamento stabilisca per tale sostegno importi unitari predeterminati.	(13) Il reinsediamento ***nel paese di origine delle persone per motivi umanitari costituisce l'alternativa più sicura e più conforme alla legge, che dovrebbe essere presa in considerazione in via prioritaria e contribuirà a prevenire l'immigrazione illegale***. ***Il sostegno finanziario dell'Unione dovrebbe essere destinato a*** paesi ***sicuri*** che non sono Stati membri e che ospitano un gran numero di persone in fuga da guerre o persecuzioni ***in appositi centri di accoglienza, i quali*** dovrebbero ricevere finanziamenti adeguati dal bilancio dell'Unione. Data la natura specifica del sostegno necessario ai fini del reinsediamento e dell'ammissione umanitaria e del trasferimento dei richiedenti protezione internazionale o dei beneficiari di protezione internazionale, è necessario che il presente regolamento stabilisca per tale sostegno importi unitari predeterminati.

[11] Regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria e modifica il regolamento (UE) 2021/1147 (GU L, 2024/1350, 22.5.2024, ELI: ***http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1350/oj, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/381/oj).***

Or. el

Emendamento 151
Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers, Susanna Ceccardi

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*

(13) Il reinsediamento e l'ammissione umanitaria sono alternative sicure e legali ***alla migrazione irregolare*** e costituiscono uno strumento di solidarietà europea nei confronti di paesi che non sono Stati membri e che ospitano un gran numero di persone in fuga da guerre o persecuzioni. ***Per*** le ***loro*** attività di reinsediamento e ammissione umanitaria svolte nel quadro del regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio[11]***, gli Stati membri*** dovrebbero ***ricevere*** finanziamenti ***adeguati*** dal bilancio dell'Unione. Data la natura specifica del sostegno necessario ai fini del reinsediamento e dell'ammissione umanitaria e del trasferimento dei richiedenti protezione internazionale o dei beneficiari di protezione internazionale, è necessario che il presente regolamento stabilisca per tale sostegno importi unitari predeterminati.	(13) Il reinsediamento e l'ammissione umanitaria sono alternative sicure e legali ***all'immigrazione illegale*** e costituiscono uno strumento di solidarietà europea nei confronti di paesi che non sono Stati membri e che ospitano un gran numero di persone in fuga da guerre o persecuzioni. Le attività di reinsediamento e ammissione umanitaria ***degli Stati membri*** svolte nel quadro del regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio[11] ***sono strettamente volontarie e*** dovrebbero ***essere ammissibili al sostegno tramite*** finanziamenti dal bilancio dell'Unione. Data la natura specifica del sostegno necessario ai fini del reinsediamento e dell'ammissione umanitaria e del trasferimento dei richiedenti protezione internazionale o dei beneficiari di protezione internazionale, è necessario che il presente regolamento stabilisca per tale sostegno importi unitari predeterminati.
[11] Regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria e modifica il regolamento (UE) 2021/1147 (GU L, 2024/1350, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1350/oj, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/381/oj).	[11] Regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria e modifica il regolamento (UE) 2021/1147 (GU L, 2024/1350, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1350/oj, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/381/oj).
	Or. en

Emendamento 152
Loucas Fourlas, Emil Radev, Tomáš Zdechovský, Alice Teodorescu Måwe, Loránt Vincze, Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il reinsediamento e l'ammissione	(13) Il reinsediamento e l'ammissione

umanitaria sono alternative sicure e legali alla migrazione ***irregolare*** e costituiscono uno strumento di solidarietà europea nei confronti di paesi che non sono Stati membri e che ospitano un gran numero di persone in fuga da guerre o persecuzioni. Per le loro attività di reinsediamento e ammissione umanitaria svolte nel quadro del regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio[11], gli Stati membri dovrebbero ricevere finanziamenti adeguati dal bilancio dell'Unione. Data la natura specifica del sostegno necessario ai fini del reinsediamento e dell'ammissione umanitaria e del trasferimento dei richiedenti protezione internazionale o dei beneficiari di protezione internazionale, è necessario che il presente regolamento stabilisca per tale sostegno importi unitari predeterminati.

[11] Regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria e modifica il regolamento (UE) 2021/1147 (GU L, 2024/1350, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1350/oj, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/381/oj).

umanitaria sono alternative sicure e legali alla migrazione ***illegale*** e costituiscono uno strumento di solidarietà europea nei confronti di paesi che non sono Stati membri e che ospitano un gran numero di persone in fuga da guerre o persecuzioni. Per le loro attività di reinsediamento e ammissione umanitaria svolte nel quadro del regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio[11], gli Stati membri dovrebbero ricevere finanziamenti adeguati dal bilancio dell'Unione. Data la natura specifica del sostegno necessario ai fini del reinsediamento e dell'ammissione umanitaria e del trasferimento dei richiedenti protezione internazionale o dei beneficiari di protezione internazionale, è necessario che il presente regolamento stabilisca per tale sostegno importi unitari predeterminati.

[11] Regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria e modifica il regolamento (UE) 2021/1147 (GU L, 2024/1350, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1350/oj, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/381/oj).

Or. en

Emendamento 153
Loucas Fourlas, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Fredis Beleris, Loránt Vincze, Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Dato che gli Stati membri soggetti a pressioni migratorie dovrebbero poter	(15) Dato che gli Stati membri soggetti a pressioni migratorie dovrebbero poter

contare sul sostegno dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme volte a mettere a disposizione degli Stati membri beneficiari la rispettiva quota dei contributi finanziari inclusi nella riserva annuale di solidarietà istituita dal regolamento (UE) 2024/1351[13].

[13] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

contare sul sostegno dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme volte a mettere a disposizione degli Stati membri beneficiari la rispettiva quota dei contributi finanziari inclusi nella riserva annuale di solidarietà istituita dal regolamento (UE) 2024/1351[13]. ***Ciò dovrebbe valere in particolare per gli Stati membri alle frontiere esterne dell'Unione, come Cipro, che affrontano pressioni migratorie specifiche e persistenti derivanti dalla prossimità geografica a paesi terzi, anche per quanto riguarda la linea verde, le rotte marittime e le aree occupate che non si trovano sotto l'effettivo controllo della Repubblica di Cipro.***

[13] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

Or. en

Emendamento 154
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Dato che gli Stati membri soggetti a pressioni migratorie dovrebbero poter contare sul sostegno dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme volte a mettere a disposizione degli Stati membri beneficiari la rispettiva quota dei contributi finanziari inclusi nella riserva annuale di solidarietà istituita dal	(15) Dato che gli Stati membri soggetti a pressioni migratorie dovrebbero poter contare sul sostegno dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme volte a mettere a disposizione degli Stati membri beneficiari la rispettiva quota dei contributi finanziari inclusi nella riserva annuale di solidarietà istituita dal

regolamento (UE) 2024/1351[13].

[13] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

regolamento (UE) 2024/1351[13] ***sulla base della pressione migratoria oggettivamente dimostrata e delle effettive esigenze degli Stati membri interessati***.

[13] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

Or. sk

Motivazione

L'accesso ai fondi della riserva di solidarietà dovrebbe basarsi su criteri trasparenti e oggettivi. L'accordo proposto rafforza la certezza del diritto e garantisce che il sostegno sia rivolto agli Stati membri che si trovano ad affrontare sfide migratorie effettive e dimostrabili.

Emendamento 155
Geadis Geadi

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Dato che gli Stati membri soggetti ***a*** pressioni migratorie dovrebbero poter contare sul sostegno dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme volte a mettere a disposizione degli Stati membri beneficiari la rispettiva quota dei contributi finanziari inclusi nella riserva annuale di solidarietà istituita dal regolamento (UE) 2024/1351[13].

[13] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e

Emendamento

(15) Dato che gli Stati membri ***in prima linea*** soggetti ***alle maggiori*** pressioni migratorie dovrebbero poter contare sul sostegno dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme volte a mettere a disposizione degli Stati membri beneficiari la rispettiva quota dei contributi finanziari inclusi nella riserva annuale di solidarietà istituita dal regolamento (UE) 2024/1351[13].

[13] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e

della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).	della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

Or. el

Emendamento 156
Anna Strolenberg

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) Per garantire prevedibilità e trasparenza in relazione al sostegno fornito a norma del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero attuare le azioni ammissibili al sostegno di cui all'allegato.

Or. en

Emendamento 157
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Un paese terzo che abbia concluso un accordo con l'Unione sui criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale registrata in uno Stato membro o in tale paese terzo dovrebbe essere autorizzato a partecipare al sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento, purché siano rispettate alcune condizioni.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 158
Jorge Buxadé Villalba, Marieke Ehlers, Susanna Ceccardi

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Un paese terzo che abbia concluso un accordo con l'Unione sui criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale registrata in uno Stato membro o in tale paese terzo dovrebbe essere autorizzato a partecipare al sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento, purché siano rispettate alcune condizioni.	(16) Un paese terzo che abbia concluso un accordo ***o un'intesa*** con l'Unione ***o gli Stati membri*** sui criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale registrata in uno Stato membro o in tale paese terzo***, e/o sull'istituzione e il funzionamento di centri di rimpatrio o altre strutture correlate per persone oggetto di una decisione di rimpatrio emessa da uno Stato membro, comprese le condizioni di trasferimento, soggiorno e rimpatrio successivo,*** dovrebbe essere autorizzato a partecipare al sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento, purché siano rispettate alcune condizioni.

Or. en

Emendamento 159
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Un paese terzo che abbia concluso un accordo con l'Unione sui criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale registrata in uno Stato membro o in tale paese terzo dovrebbe essere autorizzato a partecipare al	(16) Un paese terzo che abbia concluso un accordo con l'Unione sui criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale registrata in uno Stato membro o in tale paese terzo dovrebbe essere autorizzato a partecipare al

sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento, purché siano rispettate alcune condizioni.	sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento, purché siano rispettate alcune condizioni. ***È opportuno prestare particolare attenzione all'impegno del paese terzo a riammettere i propri cittadini che soggiornano illegalmente nel territorio dell'Unione.***

Or. fi

Emendamento 160
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Un paese terzo che abbia concluso un accordo con l'Unione sui criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale registrata in uno Stato membro o in tale paese terzo dovrebbe essere autorizzato a partecipare al sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento, purché siano rispettate alcune condizioni.	(16) Un paese terzo che abbia concluso un accordo con l'Unione sui criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale registrata in uno Stato membro o in tale paese terzo dovrebbe essere autorizzato a partecipare al sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento, purché siano rispettate alcune condizioni***, in particolare per quanto riguarda il rispetto degli impegni assunti nei settori della gestione della migrazione, della cooperazione in materia di riammissione e della tutela degli interessi finanziari dell'Unione***.

Or. sk

Motivazione

La partecipazione finanziaria dei paesi terzi al programma dovrebbe essere subordinata all'effettivo adempimento degli impegni assunti nei confronti dell'Unione. Di particolare importanza è la cooperazione nei settori della riammissione e della gestione della migrazione, che sono elementi importanti del funzionamento del sistema comune di asilo e migrazione.

Emendamento 161

Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Un paese terzo che abbia concluso un accordo con l'Unione sui criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale registrata in uno Stato membro o in tale paese terzo dovrebbe essere autorizzato a partecipare al sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento, purché siano rispettate alcune condizioni.	(16) Un paese terzo che abbia concluso un accordo con l'Unione sui criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale registrata in uno Stato membro o in tale paese terzo dovrebbe essere autorizzato a partecipare al sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento, purché siano rispettate alcune condizioni ***e il sostegno possa essere sospeso, in tutto o in parte, qualora le condizioni non siano più soddisfatte***.

Or. fr

Emendamento 162
Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Un paese terzo che abbia concluso un accordo con l'Unione sui criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale registrata in uno Stato membro o in tale paese terzo dovrebbe essere autorizzato a partecipare al sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento, purché siano rispettate alcune condizioni.	(16) Un paese terzo che abbia concluso un accordo con l'Unione ***allo scopo di conseguire gli obiettivi del presente regolamento*** sui criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale registrata in uno Stato membro o in tale paese terzo dovrebbe essere autorizzato a partecipare al sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento, purché siano rispettate alcune condizioni.

Or. en

Emendamento 163
Sophie Wilmès, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) Il sostegno dell'Unione aperto ai paesi terzi a norma del presente regolamento è inteso esclusivamente a sostenere lo sviluppo di sistemi di asilo e protezione, la migrazione legale e l'integrazione e la cooperazione in materia di gestione della migrazione, compresi il rimpatrio effettivo e la cooperazione per contrastare la migrazione illegale, condotti nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e degli obblighi internazionali, compreso il principio di non respingimento, in modo coerente con gli obiettivi e il quadro giuridico del patto sull'asilo e la migrazione. Qualsiasi ricorso al sostegno dell'Unione in relazione a strutture o intese istituite in paesi terzi è subordinato al pieno rispetto del diritto dell'Unione, del diritto internazionale e delle norme in materia di diritti fondamentali, comprese garanzie efficaci, un monitoraggio indipendente e il rispetto dei diritti delle persone interessate. Nessun accordo o intesa concluso tra l'Unione e un paese terzo deroga a tali prescrizioni.

Or. en

Emendamento 164
Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) A tale riguardo, gli accordi

con i paesi terzi si dovrebbero sempre fondarsi sul rispetto dei diritti fondamentali, del diritto internazionale e del principio di non respingimento.

Or. en

Emendamento 165
Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva

Proposta di regolamento
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 ter) Il sostegno dell'Unione aperto ai paesi terzi a norma del presente regolamento è inteso esclusivamente a sostenere lo sviluppo di sistemi di asilo e protezione, la migrazione legale e l'integrazione e la cooperazione in materia di gestione della migrazione condotta nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e degli obblighi internazionali, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il principio di non respingimento, come previsto dai regolamenti che costituiscono il patto sull'asilo e la migrazione. Non si estende all'istituzione, al funzionamento, alla manutenzione o al finanziamento di strutture situate al di fuori del territorio dell'Unione utilizzate per il trattenimento, l'identificazione o la detenzione di cittadini di paesi terzi ai fini del rimpatrio. Nessun accordo o intesa concluso tra l'Unione e un paese terzo a norma dell'articolo 7 del presente regolamento è inteso ad autorizzare l'uso del sostegno dell'Unione a tali fini.

Or. en

Emendamento 166
Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Tutte le azioni che beneficiano del sostegno dell'Unione in applicazione del presente regolamento dovrebbero essere attuate nel rispetto dei diritti e dei principi sanciti nell'acquis dell'Unione e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dovrebbero essere conformi agli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti.	(17) Tutte le azioni che beneficiano del sostegno dell'Unione in applicazione del presente regolamento dovrebbero essere attuate nel rispetto dei diritti e dei principi sanciti nell'acquis dell'Unione e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dovrebbero essere conformi agli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti***, tenendo conto al contempo della responsabilità degli Stati membri in materia di mantenimento dell'ordine pubblico e di salvaguardia della sicurezza interna ai sensi dell'articolo 72 TFUE***.

Or. sk

Motivazione

Il rispetto dei diritti fondamentali e degli obblighi internazionali costituisce parte integrante dell'attuazione del diritto dell'Unione. Allo stesso tempo, tuttavia, il TFUE riconosce esplicitamente la responsabilità degli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna. La modifica proposta garantisce un'espressione più equilibrata di entrambi i principi.

Emendamento 167
Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Tutte le azioni che beneficiano del sostegno dell'Unione in applicazione del presente regolamento dovrebbero essere attuate nel rispetto dei diritti e dei principi sanciti nell'acquis dell'Unione ***e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dovrebbero essere conformi agli***	(17) Tutte le azioni che beneficiano del sostegno dell'Unione in applicazione del presente regolamento dovrebbero essere attuate nel rispetto dei diritti e dei principi sanciti nell'acquis dell'Unione e degli Stati membri.

obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri ***derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti***.

Or. pl

Emendamento 168
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Tutte le azioni che beneficiano del sostegno dell'Unione in applicazione del presente regolamento dovrebbero essere attuate nel rispetto dei diritti e dei principi sanciti nell'acquis dell'Unione e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dovrebbero essere conformi agli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti.	(17) Tutte le azioni che beneficiano del sostegno dell'Unione in applicazione del presente regolamento dovrebbero essere attuate nel rispetto dei diritti e dei principi sanciti nell'acquis dell'Unione e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dovrebbero essere conformi agli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti***, a meno che uno Stato membro giudichi opportuno agire diversamente***.

Or. fi

Emendamento 169
Loucas Fourlas, Emil Radev, Tomáš Zdechovský, Loránt Vincze, Henrik Dahl

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) Le disposizioni del presente regolamento e i suoi meccanismi di governance devono favorire un processo decisionale corretto da parte dell'autorità di bilancio e un controllo parlamentare adeguato. In particolare, qualsiasi specificazione relativa all'architettura interna del sostegno dell'Unione per

l'asilo, la migrazione e l'integrazione dovrebbe trovare adeguato riscontro nella nomenclatura di bilancio attraverso la creazione di corrispondenti linee di bilancio.

Or. en

Emendamento 170
Estrella Galán

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) Per garantire prevedibilità e trasparenza in relazione al sostegno fornito a norma del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero attuare le azioni ammissibili al sostegno di cui all'allegato. Le informazioni sulle azioni finanziate a norma del presente regolamento, compresi gli obiettivi, il bilancio e i beneficiari, dovrebbero essere rese pubbliche.

Or. en